



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Mims
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

**Piano Nazionale per la Ripresa e
Resilienza
M2C4 - I4.1**

*"Investimenti in infrastrutture idriche primarie
per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"*

**RECUPERO DI BACINI DI EX CAVA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME
MARECCHIA, CON FUNZIONE DI STOCCAGGIO PER SOCCORSO E
DISTRIBUZIONE IRRIGUA SULLA BASSA VALMARECCHIA, LAMINAZIONE
DELLE PIENE ED USO AMBIENTALE**

Codice Intervento: PNRR-M2C4-I4.1-A1-3

PROGETTO DEFINITIVO

Importo progetto € 15.000.000,00

C.U.P. I61B20001260001



A.7.2

S.I.A. QUADRO PROGRAMMATICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Cicchetti

PROGETTISTA GENERALE DELL'OPERA

Ing. Alberto Vanni

CONSULENZA SPECIALISTICA

OPERE IDRAULICHE

Ing. Marco Donati

PROGETTISTA DELLE OPERE

ELETTROMECCANICHE

Ing. Marco Timoncini

Codice Progetto	Revisioni	Descrizione	data
T1RN – 01/2022	0	Emissione per progetto definitivo	15/09/2022
	1	Integrazione PAUR – Revisione elaborato	14/03/2023



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Procedura di VIA-PAUR

**Art. 27bis - D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.
Legge Regionale n. 4/2018**

*Recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del Fiume
Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e
distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione
delle piene ed uso ambientale*

Codice intervento: PNRR-M2C4-I4.1-A1-3



cf: 92071350398
email: protocollo@bonificaromagna.it
pec: bonificaromagna@legalmail.it
www.bonificaromagna.it

	Data
Rev 00 - Emissione	27/09/2022
Rev 01 - Risposta alle integrazioni	14/03/2023

DOCUMENTO REDATTO DA:



SERVIZI ECOLOGICI
Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail info@serecol.it

GRUPPO DI LAVORO:

Il tecnico competente in acustica

Stefania Ciani

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5519



Il tecnico competente in acustica

Stefano Costa

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5516




Il tecnico competente in acustica

Ing. Micaela Montesi

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 5518



Il tecnico competente in acustica

Mattia Benamati

ARPAE SAC

ENTECA n. 6037




Il tecnico competente in acustica

Christian Bandini

Provincia di Ravenna

ENTECA n. 6031



Il tecnico

Ing. Gianmarco Maroncelli



Sommario

A.	INTRODUZIONE	4
A.1.	Premessa	4
A.2.	Valutazione di Impatto Ambientale	4
A.3.	Procedimento unico di VIA	5
A.4.	Impostazione dello studio	6
A.5.	Descrizione introduttiva del progetto	7
A.6.	Metodi usati per la selezione delle alternative.....	10
A.7.	Natura dei servizi delle opere progettate	10
A.8.	Eventuali finanziamenti pubblici e costo dell'opera	10
A.9.	Spese istruttorie.....	10
A.10.	Ubicazione del progetto e inquadramento territoriale.....	11
B.	QUADRO PROGRAMMATICO.....	13
B.1.	Pianificazione Regionale – Emilia Romagna	13
B.1.1.	Piano Territoriale Regionale (PTR)	13
B.1.2.	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	13
B.1.3.	Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)	18
B.1.4.	Piano Integrato Regionale della Qualità dell'Aria (PAIR)	21
B.1.5.	Piano Regionale Gestione Rifiuti.....	23
B.1.6.	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Variante di versante in dissesto e fasce fluviali – Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca	27
B.2.	Pianificazione Provinciale – Provincia di Rimini.....	34
B.2.1.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	34
B.3.	Pianificazione comunale – Comune di Verucchio	47
B.3.1.	Piano Strutturale Comunale – Verucchio (PSC)	47
B.3.2.	Regolamento Urbanistico Edilizio – Verucchio (RUE)	58
B.3.3.	Piano Operativo Comunale – Verucchio (POC)	61
B.3.4.	Zonizzazione Acustica Comunale – Verucchio (ZAC)	62
B.4.	Pianificazione Comunale – Comune di Santarcangelo.....	63
B.4.1.	Piano strutturale comunale – Santarcangelo (PSC).....	63
B.4.2.	Regolamento Urbanistico Edilizio – Santarcangelo (RUE).....	76
B.4.3.	Piano Operativo Comunale – Santarcangelo (POC)	81
B.4.4.	Zonizzazione acustica comunale – Santarcangelo (ZAC)	90
B.5.	Aree protette	91
B.6.	Coerenza del progetto con le norme	93
B.7.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione	93
C.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	94
C.1.	Valutazione di Impatto Ambientale	94
C.2.	Rifiuti	95
C.3.	Suolo e sottosuolo	97
C.4.	Scarichi idrici	97
C.5.	Inquinamento acustico	97

A. INTRODUZIONE

A.1. Premessa

Lo studio è stato impostato come previsto dalla *Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti"*, e fa riferimento al progetto del Consorzio di Bonifica della Romagna per il recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale

L'area di interesse si trova in località Sant'Ermite di Santarcangelo (RN) sulla sponda destra del fiume Marecchia, dove sono presenti due laghi che sono stati individuati e ritenuti idonei ai fini dell'accumulo delle acque derivate dai canali. Si tratta dei laghi denominati "Santarini" ed "In.cal Instag", più comunemente detto lago "Azzurro".

Il progetto è assoggettato alla procedura di VIA, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 4/2018, in quanto:

- ***progetto di nuova realizzazione elencato negli Allegati A.1 o A.2 o A.3, al punto A.1.4): "Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzata alla messa in sicurezza dei siti inquinati";***
- ***progetto di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3, al punto B.1.5: "nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1 o B.2 o B.3: B.1.5: "zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici".***

Nel verbale della fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale del 08/06/2022 a seguito dello Studio Preliminare Ambientale al Provvedimento Autorizzatorio Unico di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.26-bis del d.lgs. 152/06, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

A.2. Valutazione di Impatto Ambientale

Normativa regionale

Gli interventi esaminati nel presente studio sono quelli previsti dal progetto "per il recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del fiume Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale" del Consorzio di Bonifica della Romagna.

In relazione a quanto previsto dalla norma regionale di riferimento, la modifica è riconducibile rispettivamente alle fattispecie A.1.4) di cui all'allegato A.1 e alla fattispecie B.1.5) di cui all'allegato B.1 della L.R. 4/2018.

A.1.4)

Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri

cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzata alla messa in sicurezza dei siti inquinati;

B.1.5)

zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

Il progetto è quindi assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.

A.3. Procedimento unico di VIA

Ai sensi dell'Art.15, comma 3, della L.R. 4/18 "3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti";

Nell'ambito del procedimento unico di VIA relativo al progetto in oggetto, si richiede siano rilasciati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L.R. 4/18, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto di seguito elencati:

Pareri necessari per la realizzazione e gestione dell'opera in progetto	Ente competente al rilascio
Valutazione di impatto ambientale (VIA) D.Lgs. 152/06 e L.R. 4/2018	Regione Emilia Romagna (Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni)
Parere sull'impatto ambientale L.R. 4/2018, art. 19, comma 7	Comune di Santarcangelo di Romagna Comune di Verucchio
Valutazione di Incidenza Ambientale (DPR 357/1997, D.Lgs. 152/06, D.G.R. 1191/2007, L.R. 4/21)	Regione Emilia-Romagna (Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna)
Conformità urbanistica	Comune di Verucchio
Variante agli strumenti urbanistici (POC e PSC) L.R. 20/2000 LR 24/2017	Comune di Santarcangelo di Romagna
Parere sulla variante agli strumenti urbanistici comunali e Valsat	Provincia di Rimini
Autorizzazione paesaggistica D Lgs. 42/2004	Comune di Santarcangelo di Romagna con parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Occupazione area demaniale L.R. 7/2004	ARPAE Direzione Tecnica
Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523 del 1904	Regione Emilia Romagna (Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia-Romagna ASTPC)
Autorizzazione sismica L.R. 19/2008	Provincia di Rimini S.A.S., Comune di Verucchio

Pareri necessari per la realizzazione e gestione dell'opera in progetto	Ente competente al rilascio
Interferenze - Concessioni/ Autorizzazioni per Sottoservizi	SGR, HERA, TELECOM, ENEL, Romagna Acque Società delle Fonti, SNAM, Comune di Verucchio, Comune di Santarcangelo di Romagna, Provincia di Rimini, Esercito, Marina e Aeronautica
Titolo Edilizio art. 10 L.R. 15 2013	Comune di Santarcangelo di Romagna Comune di Verucchio
Verifica preventiva dell'interesse archeologico D.lgs. 42/2004 D.lgs. 50/2016	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Rimini
Parere di conformità al PAI	Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po

A.4. Impostazione dello studio

Lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) contiene gli elementi tecnici necessari alla V.I.A. e ha l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali sono gli impatti ambientali che potrebbero essere causati dall'opera stessa. Lo studio è costituito da 3 documenti:

- Inquadramento Programmatico e normativa di riferimento: finalizzato a verificare la congruità dell'intervento rispetto alla pianificazione urbanistica del territorio e delle attività in esso insediato, a tutti i livelli di governo: regionale, provinciale, comunale, settoriale ecc.;
- Inquadramento Progettuale: descrive le caratteristiche tecnologiche e dimensionali dell'opera, indicando anche natura e quantità di risorse impiegate, nonché il grado di qualità delle scelte tecniche operate in relazione alle prevedibili modifiche indotte dalla realizzazione dell'opera sull'ambiente;
- Inquadramento Ambientale e stima degli impatti: propone un inquadramento del territorio e dell'ambiente interessati dall'opera, i fattori ambientali da studiare e più precisamente le componenti naturali e culturali; inoltre vengono valutati gli aspetti analitico-previsionali e le interazioni tra opera ed ambiente comprensiva della pre-valutazione d'incidenza ambientale;
- Sintesi non tecnica;

Nella parte dello studio destinata a definire in che modo l'intervento proposto nel suo complesso interferisce con l'ambiente circostante, è stato necessario prendere in considerazione diversi fattori ambientali di riferimento e più precisamente:

- atmosfera e clima;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- clima acustico;
- flora e vegetazione;
- fauna;
- ecosistemi;
- paesaggio;
- sistema socio-economico.

Gruppo di lavoro

Quadro di riferimento Programmatico

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)

Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli (Servizi Ecologici società cooperativa)

P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Quadro di riferimento Progettuale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli (Servizi Ecologici società cooperativa)
P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

Quadro di riferimento Ambientale

Dott.ssa Stefania Ciani (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Stefano Costa (Servizi Ecologici società cooperativa)
Dott. Ing. Gianmarco Maroncelli (Servizi Ecologici società cooperativa)
P.A. Christian Bandini (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Ing. Micaela Montesi (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica
Dott. Mattia Benamati (Servizi Ecologici società cooperativa) – tecnico competente in acustica

La società cooperativa Servizi Ecologici svolge attività di consulenza in materia di ambiente e sicurezza dal 1983, anno della sua fondazione e da allora ha maturato esperienze e specializzazioni in campo ambientale che comprendono consulenza in materia di rifiuti, analisi delle sostanze odorigene, studi di impatto ambientale, IPPC, previsioni d'impatto acustico.

A.5. Descrizione introduttiva del progetto

L'area interessata dal presente progetto si trova nell'entroterra della provincia di Rimini lungo il corso del fiume Marecchia.




Figura 1 - Inquadramento territoriale

L'opera di presa in gestione al consorzio di Bonifica della Romagna è costituita da una traversa lungo il fiume posta in località Ponte Verucchio nel comune di Verucchio. Da essa derivano due canali che corrono in fregio ai due lati del fiume e servono, tramite piccole prese realizzate direttamente sui canali le aree agricole ad essi adiacenti.

Con questo sistema si genera una sostanziale differenza tra il bacino dominato ed il bacino effettivamente irrigato. In più, stante l'impossibilità di derivare acqua nei mesi tardo primaverili ed estivi a causa della scarsità di acqua nel fiume e della necessità di garantire il DMV all'interno dello stesso, si può affermare che ad oggi il bacino irrigato lo sia solo in termini teorici, mentre all'atto pratico nei mesi estivi non vi è nessun bacino irrigato dalle acque dei canali.

Sulla sponda destra del Marecchia, in località Sant'Ermete di Santarcangelo, sono presenti i due laghi che sono stati individuati e ritenuti idonei ai fini dell'accumulo delle acque derivate dai canali.

Si tratta dei laghi denominati "Santarini" ed "In.cal Instag", più comunemente detto lago "Azzurro".

Un terzo, il lago "In.cal System" si trova nelle vicinanze in comune di Rimini ma non è stato ritenuto idoneo agli scopi del presente progetto poiché già coinvolto da anni in importanti progetti di natura ambientale e paesaggistica per la ricarica della falda e la riproduzione dell'avifauna.




Figura 2 - Inquadramento generale. La linea rossa rappresenta il bacino dominato e il retino verde il bacino irrigato




Figura 3 - Laghi di ex cava in destra al fiume Marecchia con rappresentazione dei canali di bonifica

Tutti questi laghi sono di tipo artificiale e derivano dalle attività di estrazione delle ghiaie che si sono susseguite nella seconda metà del secolo scorso e che sono ormai terminate da tempo con il conseguente abbandono degli impianti e dei bacini.

Ad esclusione del lago In.cal System, si può affermare che questi bacini negli ultimi decenni abbiano assunto spontaneamente le funzioni di aree naturali a scopi ricreativi, ma non vi sia mai stata assegnata una destinazione specifica e soprattutto non sia mai avvenuta una vera e propria riqualificazione delle aree e valorizzazione delle loro funzioni.

Solo recentemente il comune di Santarcangelo ha approvato due Piani Urbanistici presentati da privati per la riqualificazione a scopo ricreativo e ricettivo di queste aree.

Il presente progetto non si pone in contrasto con queste nuove funzioni ma tende a completare il percorso di recupero dei laghi attribuendo ad essi anche una funzione infrastrutturale di primaria importanza per l'accumulo e la re-distribuzione di acque ad uso irriguo.

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento al quadro di riferimento progettuale.

A.6. Metodi usati per la selezione delle alternative

Per la selezione delle alternative si è cercato di affrontare l'analisi attraverso la comparazione delle diverse alternative nel modo più "integrato" possibile.

Per fare ciò ogni singola alternativa, realizzativa, gestionale e di ubicazione, è stata analizzata, in ordine di importanza, con riferimento agli impatti ambientali diretti, impatti ambientali indiretti, efficacia di trattamento, impatti socio – economici, costi di realizzazione.

L'analisi ambientale è stata fatta ponendo maggiore accento agli elementi locali, senza trascurare eventuali inquinamenti a livello globale.

A.7. Natura dei servizi delle opere progettate

Il progetto in esame si concretizza con la realizzazione di due bacini di accumulo e stoccaggio della risorsa idrica tramite recupero di due bacini artificiali di ex cava con interventi di impermeabilizzazione e sistemazione del fondale (dove necessario), con la posa della condotta idrica di collegamento con l'areale servito e della condotta di collegamento tra i due laghi, oltre che alla realizzazione della stazione di pompaggio

A.8. Eventuali finanziamenti pubblici e costo dell'opera

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera esso è stato disposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per un importo di euro 15.000.000,00 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 517, del 16 dicembre 2021, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M2C2 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico".

A.9. Spese istruttorie

Le spese previste per l'istruttoria del PAUR sono pari allo 0,03% del costo totale dell'opera, con un minimo di 1.000 euro per la procedura di VIA.

Essendo il costo totale dell'opera pari a 15.000.000 €, la spesa pari a 4.500 euro è stata versata come previsto dalla normativa vigente.

A.10. Ubicazione del progetto e inquadramento territoriale

L'area oggetto della presente valutazione si trova nel Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) in un contesto rurale a circa 2 km a sud del centro storico ed è attraversata dalla SP 49.

Il territorio circostante è destinato principalmente ad attività agricole, con la sporadica presenza di zone abitative.

Le seguenti immagini mostrano un inquadramento dell'area in esame¹.



Figura A-4: Vista panoramica dell'impianto dall'alto.

¹ Fonti: Google Earth e <https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/catalogo/dati-cartografici/cartografia-di-base/cartografia-tecnica/layer-10> - Siti consultati il giorno 24.06.21.



Figura A-5: Vista panoramica dell'impianto con indicazioni delle coordinate.




Figura A-6: Carta tecnica regionale con inquadramento catastale dell'area in esame

B. QUADRO PROGRAMMATICO

B.1. Pianificazione Regionale – Emilia Romagna

B.1.1. Piano Territoriale Regionale (PTR)²

Il PTR è stato approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla legge regionale n. 6 del 6 luglio 2009.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 20/2000 è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d'insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l'azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell'economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l'innovazione della governance, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo quattro forme di capitale territoriale sociale:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness);
- obiettivi per il capitale ecosistemico-paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo-infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

Il PTCP vigente della provincia di Rimini recepisce i vincoli di cui al PTR.

B.1.2. Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)³

Il Piano territoriale paesistico regionale (Ptp) è parte tematica del Piano territoriale regionale (Ptr) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del

² Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/programmazione-territoriale/ptr-piano-territoriale-regionale/> - Sito consultato il giorno 24.05.22.

³ Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 24.05.22.

paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il Piano Paesistico Regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Il PTCP vigente della provincia di Rimini recepisce i vincoli di cui al PTPR.

Figura B-1: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Tavola 4: unità di paesaggio





Figura B-2: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993



L'area in esame è classificata come *Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua* (art. 17).

Art. 17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (modificato dal PTCP di Forlì-Cesena approvato con la deliberazione di Giunta regionale n.1595 del 2001, dalla variante al PTCP di Forlì-Cesena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 14 settembre 2006, n.68886/146, previa intesa con la Regione Emilia Romagna espressa con la deliberazione della Assemblea legislativa del 26 luglio 2006, n.71).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono: a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano; b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce

lateralmente interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone di cui alla precedente lettera a. nonché a definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera b., fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.

3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi: a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni; b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente Piano; c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del presente Piano; e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del presente Piano; f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del presente Piano.

4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b., del primo comma, diverse da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria; b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c) invasi ad usi plurimi; d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; f) approdi e porti per la navigazione interna; g) aree attrezzabili per la balneazione; h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al quarto comma: a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati; c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero; d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del quinto comma del presente articolo; e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente sesto comma.

8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque consentiti: a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti; c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano; d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed

interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse; f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

9. Le opere di cui alle lettere e. ed f. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d'acqua naturali è vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d. ed f. dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.

11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione infraregionale individuano: a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi; b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni; c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere contro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto; d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge; e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione; f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.; g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e

le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

B.1.3. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)⁴

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1° Febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Le principali misure del PTA sono le seguenti:

- 1 Rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)
- 2 Risparmio e razionalizzazione dei prelievi e dei consumi idrici
- 3 Riutilizzo reflui a scopi irrigui
- 4 Collettamento agglomerati urbani principali (> 2000 AE)
- 5 Collettamento agglomerati urbani minori (> 200 AE)
- 6 Trattamento spinto del fosforo
- 7 Trattamento spinto dell'azoto
- 8 Disinfezione estiva depuratori
- 9 Vasche di prima pioggia
- 10 Contenimento spandimenti zootecnici
- 11 Applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT)
- 12 Rinaturalizzazione fluviale
- 13 Azioni aggiuntive di mitigazione

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.

⁴ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito consultato il giorno 24.05.22.

Figura B-3: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico




Figura B-4: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali





Figura B-5: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99



L'area in esame è localizzata sul fiume Marecchia in provincia di Rimini ed è identificata come areale irriguo; non ricade nelle aree sensibili.

Il progetto prevede utilizzo dei bacini di cava esauriti come accumulo di acqua dal fiume Marecchia per uso irriguo, al fine di garantire il fabbisogno idrico di un importante areale irriguo (oltre 1.000 ha); per vincoli specifici per la risorsa idrica si rimanda alla pianificazione provinciale e comunale.

B.1.4. Piano Integrato Regionale della Qualità dell'Aria (PAIR)⁵

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM₁₀, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L'obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM₁₀), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l'anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM₁₀ dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Sei gli ambiti di intervento del Piano: la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Si precisa che la DGR n. 1523 del 02/11/2020 "Disposizioni in materia di pianificazione sulla tutela della qualità dell'aria" ha stabilito:

- di prorogare le disposizioni del PAIR 2020 fino al 31/12/2021;
- che le previsioni di cui all'art. 22, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 trovino attuazione a decorrere dal 1/1/2021;
- che le disposizioni di cui all'art. 24, c.1, lett.a) delle NTA del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'art.2, del D.M. 6/8/2020.

Si riporta l'articolo 20 della sezione III delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR.

Articolo 20: Saldo zero

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM₁₀ ed NO₂, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come

⁵ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito visitato il giorno 22.07.21.

specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.

3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del progetto presentato.

4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

Il Progetto in esame prevede l'utilizzo dei bacini di cava dismessi ai fini di accumulo dell'acqua presa dal fiume Marecchia da presa esistente per permettere di accumulare acqua durante i periodi di maggiore portata del fiume, garantendo il deflusso minimo vitale e l'irrigazione dei terreni serviti (più di 1.000 ha).

La realizzazione di questi interventi non prevede l'emissione di inquinanti atmosferici in fase di cantiere, fatta eccezione per i mezzi utilizzati, le cui emissioni sono paragonabili ai mezzi agricoli normalmente utilizzati nelle aree servite. In fase di esercizio l'opera non avrà emissioni in atmosfera. È pertanto garantito il saldo zero per le nuove emissioni, in conformità con quanto previsto dal PAIR dell'Emilia Romagna.

B.1.5. Piano Regionale Gestione Rifiuti⁶

Relativamente alla gestione dei rifiuti, vigono in Emilia-Romagna il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR 2014-2021) e i Piani rifiuti portuali.

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.16.

Come previsto dalla dall'art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.16).

E' inoltre stato adottato con delibera 2265 del 27/12/2021 il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), la cui validità è prevista per il periodo tra il 2022 e il 2027.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB) adottato con Delibera 2265 del 27 dicembre 2021 prevede quanto segue.

In un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile, il PRRB concorre al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, con particolare riferimento ai Goals 12 sui consumi sostenibili e Goal 2 per lo spreco alimentare e declina le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate assumendo i seguenti principi:

- il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- il principio del risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali.

Articolo 1 Finalità generali

1. Il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (PRRB), di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"

Articolo 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano, per lo sviluppo economico-territoriale della Regione, in un'ottica di sostenibilità e in coerenza con gli obiettivi indicati dal Programma di mandato, dal Patto per il lavoro e il Clima e dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'agenda 2030, integra le politiche relative alla gestione dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate e fa propri i seguenti principi:

- a) Il principio della prevenzione nella produzione dei rifiuti assumendo il tema del ciclo di vita dei prodotti, a partire dalla progettazione fino al consumo, prima che questi diventino rifiuti;
- b) il principio dell'economia circolare per una gestione dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la reimmissione dei rifiuti, una volta recuperati, nel ciclo produttivo;
- c) Il principio della riduzione del consumo del suolo attraverso la promozione del riuso delle aree da bonificare;
- d) il principio della sostenibilità nella selezione delle azioni da attuare inteso come misurabilità delle stesse in termini ambientali, economici e sociali;
- e) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;

2. Le misure adottate dal Piano costituiscono attuazione della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi anche attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Articolo 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all'ambito territoriale ottimale.

Articolo 8 Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;

⁶ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/rifiuti/temi/rifiuti/piano-rifiuti> – Sito consultato il giorno 24.05.22.

- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
 - d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
 - e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
 - f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
 - g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
 - h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
 - i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
 - j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile ed accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
 - k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
 - l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
 - m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
 - n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE;
2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti speciali:
- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
 - b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
 - d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
 - e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
 - f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.
3. Il Piano, in attuazione dell'articolo 180, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006, persegue l'obiettivo di riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari, parametrato al 2027.
4. Il Piano persegue l'obiettivo di riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025;
5. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO NONCHÉ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI IDONEI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO DEI RIFIUTI

Articolo 21 Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento

1. I criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero sono riportati al capitolo 12 del Piano.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. La disposizione contenuta al presente comma costituisce una prescrizione di Piano e prevale automaticamente sulle eventuali disposizioni incompatibili contenute nelle pianificazioni vigenti.
3. La realizzazione e l'ampliamento e degli impianti e delle operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità condizionata indicate al capitolo 12 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152 del 2006.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione provinciale

Articolo 22 Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti

1. Il Piano, nell'ambito dei fabbisogni, non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano, al capitolo 8, si stima il fabbisogno regionale di smaltimento per i rifiuti speciali non pericolosi tramite impianti di discarica. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti e del principio di prossimità l'individuazione di nuovi luoghi idonei per tali impianti deve essere subordinata alla dimostrazione di un fabbisogno di trattamento tenuto conto del principio di equa ripartizione dei carichi ambientali.
3. In attuazione del principio di autosufficienza nello smaltimento di rifiuti, la pianificazione provinciale individua, tenuto conto anche delle indicazioni contenute al capitolo 12 della relazione generale di Piano, i luoghi idonei allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prescrittive con particolare riferimento alla pianificazione provinciale e al Piano d'ambito e agli atti amministrativi autorizzatori.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SULLE BONIFICHE DEI SITI INQUINATI

Articolo 26 Obiettivi

1. Il Piano, al fine di perseguire l'obiettivo generale posto dalla normativa di bonifica delle aree inquinate presenti sul

territorio e la loro restituzione agli usi legittimi, attraverso l'azione dei soggetti obbligati, pone i seguenti obiettivi specifici:

- a) prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali;
- b) ottimizzazione della gestione dei procedimenti di bonifica;
- c) promozione delle migliori tecniche disponibili di risanamento dei Siti contaminati;
- d) gestione sostenibile dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di bonifica;
- e) implementazione di una strategia per la gestione dell'inquinamento diffuso;
- f) recupero ambientale e riqualificazione dei Brownfields;
- g) promozione della comunicazione ai cittadini in materia di bonifica dei Siti contaminati.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2014-2021 prevede quanto segue.

Il principio dell'economia circolare per una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la quale gli stessi rientrano, una volta recuperati, nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse in attuazione della L.R. n. 16/2015.

Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità generali

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito "Piano", dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

Art. 2 Strategia di sviluppo sostenibile

1. Il Piano assume alla base delle sue strategie:

- a) il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche dell'impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali;
- b) Il principio dell'economia circolare per una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la quale gli stessi rientrano, una volta recuperati, nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse in attuazione della L.R. n. 16/2015.

2. Le strategie adottate nell'ambito del Piano costituiscono uno degli assi portanti della strategia di sviluppo sostenibile da attuarsi attraverso il Piano di azione ambientale di cui all'articolo 99 della legge regionale n. 3/1999.

Art. 3 Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del Piano sono riferite all'intero territorio regionale che ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/2011 corrisponde all'ambito territoriale ottimale.

Art. 8 Obiettivi

1. Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta ecologica, il Piano, nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti obiettivi per i rifiuti urbani:

- a) riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite tra il 20 e il 25 per cento e il raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata al 2020;
- b) riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 70% in termini di peso rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano al 2020;
- c) incremento della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014 di attuazione della Direttiva 2012/19/UE;
- d) incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità;
- e) il principio del massimo recupero di materia rispetto al recupero energetico;
- f) minimizzazione della produzione del rifiuto urbano non inviato a riciclaggio tesa a conseguire l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo pro-capite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante e minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica ai sensi della L.R. n. 16/2015;
- g) il contenimento entro il limite di 81 kg/anno per abitante del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili in discarica a decorrere dalla data prevista dalla normativa vigente;
- h) il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale;
- i) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- j) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti.

2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti ulteriori obiettivi per i rifiuti speciali:

- a) riduzione della produzione dei rifiuti speciali;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) l'aumento almeno al 70% in termini di peso entro il 31 dicembre 2020 della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;

- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo di filiere di riuso e di utilizzo di sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

3. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di direttive con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

SEZIONE I ULTERIORI STRUMENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Art. 19 Accordi e contratti di programma

1. Gli obiettivi posti dal Piano sono attuati oltre che dalle specifiche disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 6 anche attraverso accordi e contratti di programma con 11 enti pubblici, imprese di settore ed associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 152/2006, accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000 e accordi fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990.
2. Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso.
3. Al fine di perseguire la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani potranno essere stipulati accordi per l'utilizzo dell'ammendante compostato ai sensi del D.Lgs 75/2010 da utilizzarsi da parte degli imprenditori agricoli.

Il progetto di fattibilità tecnico economica in esame non prevede la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti né in fase di cantiere né in quella di esercizio, fatta eccezione per i normali rifiuti derivanti dalle operazioni di cantiere, gestiti direttamente dall'impresa appaltatrice.

Il progetto è pertanto conforme al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell'Emilia Romagna.


B.1.6. Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Variante di versante in dissesto e fasce fluviali – Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca⁷

La Variante riguarda l'aggiornamento cartografico delle aree di versante in Provincia di Rimini e in Alta Valmarecchia, e l'integrazione e aggiornamento cartografico delle fasce di pertinenza fluviale del Rio Melo in Provincia di Rimini. Nell'Alta Val Marecchia i Comuni interessati sono: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello. L'aggiornamento delle aree di versante è relativo all'Inventario del Dissesto Tavv. 1-1, 1-6 e alle "Aree in Dissesto da Assoggettare a Verifica" Tavv. 4-1, 4-6. Il Rio Melo attraversa i Comuni di Coriano, Rimini e Riccione e l'aggiornamento riguarda l'Allegato 3 e Allegato 4. L'avviso di adozione della Variante P.A.I. è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

B.U.R. Emilia-Romagna del 3 dicembre 2014 (Parte Seconda), B.U.R. Toscana del 3 dicembre 2014 (Parte Seconda), B.U.R. Marche del 4 dicembre 2014, a partire da tali date decorrono territorialmente, l'efficacia e l'esecutività delle Norme di Piano P.A.I. di salvaguardia relative agli ambiti cartografici.

La variante è stata adottata con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1 del 04/11/2014.


Figura B-6: Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Variante – Carta Inventario dei dissesti – Tavola 1-1



Nell'area non è indicata la presenza di frane o depositi per frane di crollo.


⁷ Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-marecchia-conca/PAI-Variante-p> – Sito consultato il giorno 24.05.22.

Figura B-7: Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Variante – quadro generale – Tavola 4-1



I bacini di cava oggetto di progettazione per essere utilizzati come accumulo idrico a fini irrigui sono classificati in fascia ad alta vulnerabilità idrologica (art. 9).

Figura B-8: Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI – PGRA) Variante –Pericolosità del reticolo secondario di pianura – Tavola 5-2



Il bacino di valle è in area dove sono previste alluvioni frequenti, mentre quello di monte non ricade in area soggetta ad alluvioni.

Si riporta l'articolo 9 delle Norme di Piano del P.A.I.

art. 9

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua:

- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni
- fasce ripariali
- fasce arginali

1. Definizioni:

- le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni sono le

parti di territorio, esterne all'alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità idraulica molto elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni) o elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni) (rif. Allegato 3).

Nelle tavole di piano (rif. Allegato 4) sono individuate, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del Piano Stralcio e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal Piano Stralcio;

b) le fasce ripariali sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;

c) le fasce arginali sono le fasce di territorio adiacenti all'alveo (individuato ai sensi del comma 1 del precedente art.8) nei tratti arginati, comprensive dell'argine e delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio dell'argine;

Le fasce di cui alle lett. a) b) e c) sono in genere parzialmente sovrapposte.

2. Ruolo e funzioni: le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l'ambito naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, costituiscono l'ambito territoriale che il Piano di Bacino destina al deflusso delle piene.

L'ambito spaziale costituito dalle fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all'interno dei singoli sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale.

3. Modalità di gestione: gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, sono:

a) interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico:

a1) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni : modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal Piano Stralcio (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4).

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica

di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

a2) nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904 e dal Titolo VI del RD 368/1904.

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di Bacino.

In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei luoghi.

b) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

b1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità" (art. 41, commi 1 e 2 del DL n.152/99) (c), ferme restando le disposizioni del Capo VII del RD 523/1904 e del Titolo VI del RD 368/1904;

b2) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.

4. Prescrizioni: le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;

b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi

Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;

c) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale realizzati in conformità della normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, a opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;

d) Nelle aree esterne alle fasce ripariali e arginali che successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio non risulteranno più inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, possono essere consentiti, a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza, modesti ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi manufatti edilizi strettamente funzionali all'attività agricola non altrimenti localizzabili, purché le superfici agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento.

e) successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, e alla conseguente modifica delle fasce inondabili certificata dall'autorità idraulica competente, il Piano Stralcio viene aggiornato con il recepimento della modifica attraverso la procedura del comma 2 del precedente art. 6. Conseguentemente all'aggiornamento del Piano Stralcio nelle aree non più ricomprese nelle fasce inondabili, ed esterne alle fasce ripariali e arginali, decadono le limitazioni elencate alle precedenti lett.re a) e d).

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

5. Direttive: l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche Direttive riguardanti:

- disposizioni in merito alla costituzione, conservazione e gestione della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce ripariali e in merito a interventi di sistemazione del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;
- criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;

Il progetto in esame prevede la conversione delle depressioni di ex cava lago Santarini e lago In.Cal System (anche chiamato lago Azzurro) in bacini di accumulo di acqua a scopo irriguo.

Non si prevede alcuna variazione alla presa d'acqua esistente sul Marecchia a monte dei bacini che ne alimenterà il riempimento.

Considerando che il progetto prevede l'accumulo di acqua dal fiume Marecchia prelevando al di sopra del deflusso minimo vitale e considerando che tali accumuli avranno così anche funzione di contenimento e laminazione delle piene, il progetto risulta conforme a quanto previsto dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

B.1.7. Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo2021)⁸

Si riporta un estratto della relazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

In data 21 dicembre 2018 ha preso avvio il processo per il secondo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po), che si è concluso il 22 dicembre 2021 per l'avvio al terzo ciclo di pianificazione e di attuazione delle misure previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) per il sessennio 2021-2027. Come per gli altri cicli di pianificazione, anche per il PdG Po al 2021 (3° PdG Po) sono stati riesaminati ed aggiornati i contenuti del Piano precedente (PdG Po 2015) nel rispetto delle scadenze fissate dall'art. 14 della DQA, norma recepita a livello nazionale con l'art. 66, comma 7 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è lo strumento operativo previsto dalla

⁸ Fonte <https://pianoacque.adbpo.it/progetto-di-piano-di-gestione-2021/> sito visitato il 03.03.2023

Direttiva 2000/60/CE per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico che garantisca il conseguimento dei seguenti obiettivi generali (art. 1 Scopo della DQA):

- a. "impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico";
- b. "agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili";
- c. "mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie";
- d. "assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento";
- e. "contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità".

Il progetto non è in contrasto con gli obiettivi "c" e "d" del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po in quanto non prevede la realizzazione di scarichi idrici e non comporta un peggioramento della qualità delle acque superficiali e/o sotterranee; come indicato nel paragrafo 2.5 del Quadro Ambientale del SIA, gli unici impatti previsti per le acque sono quelli in fase di cantiere per lo svuotamento del lago stesso che avverrà tramite pompaggio con scarico nel fiume Marecchia, dalle analisi effettuate le acque risultano conformi allo scarico in acque superficiali.

Per quanto riguarda i punti "b" ed "e", con la realizzazione degli invasi si avrà un utilizzo idrico sostenibile, in quanto l'acqua per irrigare non sarà più prelevata dai pozzi, andando così a ridurre i fenomeni di subsidenza derivante dall'emungimento delle acque sotterranee; inoltre, la realizzazione del progetto contribuirà enormemente alla mitigazione degli effetti della siccità, in quanto si otterrà un importante volume di risorsa idrica da sfruttare a scopi irrigui nei periodi in cui la prolungata mancanza di acqua danneggia le coltivazioni. La relazione idrogeologica (elaborato A.3 in allegato alla presente istanza di PAUR) indica che la realizzazione del progetto non comporta peggioramenti o interferenze nelle modalità di ricarica della falda sotterranea in quanto lo strato di massima escursione della falda raggiunge una quota inferiore al fondo del lago Azzurro.

Infine, per quanto riguarda il punto "a", si ritiene che il progetto non abbia incidenza negativa sugli ecosistemi tutelati a condizione che vengano rispettati gli accorgimenti indicati nello studio di incidenza allegato alla presente istanza di PAUR.

In merito a quanto sopra descritto, si ritiene il progetto conforme con gli obiettivi generali del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 2021.

Natura "win-win" della misura di piano

In tema di cambiamenti climatici, a livello nazionale è stata adottata la Strategia nazionale per i cambiamenti climatici (SNACC) che fornisce indicazioni importanti in merito alle necessità e alle strategie da adottare per operare in particolare attraverso azioni di adattamento e le misure indicate come "no regret" o "win-win" e dove il distretto padano è stato inserito come caso speciale di riferimento. In attuazione della SNACC, è in corso di approvazione il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale attraverso l'aggiornamento e la migliore specificazione dei suoi contenuti ai fini operativi.

Il pilastro SERVIZI ECOSISTEMICI racchiude i maggiori aspetti di novità della DQA rispetto alle precedenti direttive comunitarie e contiene le "nuove" misure di recupero della funzionalità ecologica

dei corpi idrici e di manutenzione del territorio collinare montano e dei corsi d'acqua, ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla DQA e in alcuni casi anche per il raggiungimento degli obiettivi del PGRA (le cosiddette misure integrate ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 164/2014 o misure win-win).

Art. 7

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ((Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. In particolare, gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare ulteriormente l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua, bensì tendere ovunque possibile a ripristinarlo, sulla base di adeguati bilanci del trasporto solido a scala spaziale e temporale adeguata. A questo tipo di interventi integrati, in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 per cento delle risorse. Nei suddetti interventi assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.)) L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il progetto è conforme alla Strategia nazionale per i cambiamenti climatici in quanto tra gli accorgimenti previsti nello studio di incidenza, recepiti a livello progettuale, vi è la realizzazione di un apporto idrico nei periodi di massima siccità ad una superficie pari all'1% dell'area agricola servita ai seguenti habitat presenti all'interno del letto del fiume Marecchia.

Codice	Nome Habitat
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflore</i> e/o degli <i>Isoeto-Nanojuncetea</i>
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3160	Laghi e stagni distrofici naturali
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i>
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinion-Holoschoenion</i>
7210	* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>

Tale apporto consentirà di ridurre le sofferenze di tali habitat nei periodi estivi di massima siccità, realizzando quindi, come previsto dal pilastro Servizi Ecosistemici, mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

B.1.8. Piano d'azione - Contratto di fiume Marecchia⁹

Si riporta un estratto della scheda C.3 del piano d'azione del Contratto di fiume Marecchia - Progetto di valorizzazione integrata del sistema di zone umide del basso corso del Marecchia per l'incremento della biodiversità e il mantenimento della funzionalità ecologica.

OBIETTIVI SPECIFICI E PRESTAZIONALI

A partire dal SIC "Torriana, Montebello e fiume Marecchia", il progetto intende ridefinire un nuovo assetto fisico, gestionale e organicamente interconnesso dell'intero sistema di zone umide del medio-basso corso del Marecchia, per garantire un significativo incremento della biodiversità e una efficace gestione integrata della risorsa idrica e consentire lo svolgimento di una pluralità di importanti funzioni che le zone umide possono svolgere, di cui le più significative sono: ritenzione idrica e stoccaggio di acqua dolce, depurazione e ricarica della falda e funzioni didattico- ricreative.

SINTESI MODALITA' DI ATTUAZIONE:

- Censimento e descrizione dello stato di fatto delle diverse tipologie di zone umide ,naturali e artificiali, esistenti nell'area di progetto individuata nel tratto fluviale a valle di Ponte Verucchio;
- Individuazione degli ex chiari da caccia, ora prosciugati e non più attivi (sono presenti alcuni chiari, un tempo attivi ed ora prosciugati per cedimento degli argini e mancata gestione attiva, ripristinabili con risorse limitate e modesto sforzo. Sono chiari di notevole estensione e collocazione strategica il cui ripristino in zona umida attiva è particolarmente importante;
- Analisi delle concessioni di uso autorizzate in demanio e verifica degli effettivi utilizzi delle aree date in concessione;
- Ridisegno dell'assetto fisico, funzionale e gestionale del sistema di zone umide. L'obiettivo è quello di attivare diverse tipologie di zona umida (stagni con acqua laminare, stagni con acque di differente profondità, bacini di ex cava con acque profonde ecc) al fine di poter disporre di un sistemache consenta l'insediamento di un diversificato popolamento vegetazionale e faunistico;
- Gestione coordinata dell'alimentazione idrica del sistema che consiste nello studio della fattibilità degli impianti necessari per l'alimentazione del sistema diversificato di zone umide. La gestione idrica sarà curata da un comitato di gestione composto da un membro di ciascun Ente interessato;
- Con riferimento all'intervento di ricarica della falda in corso nel lago In.Cal System : verifica delle possibili interferenza ricarica - flora e fauna, valutazione dell'impermeabilizzazione del lago dovuta alla presenza di sedimenti argillosi sul fondo.
- Informazione e divulgazione per la fruizione turistica e didattica che consiste nella progettazione e realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione dei fruitori del corso d'acqua e del sistema di zone umide ai fini di aumentare la consapevolezza dell'importanza della biodiversità, la conoscenza degli habitat e delle specie di interesse comunitario e per far comprendere e accettare il significato delle norme previste ai fini della loro tutela.

Il progetto è conforme agli obiettivi e alle modalità di attuazione perché prevede, come mitigazione per le prateria umide presenti nel letto del Marecchia, l'immissione di circa 15.000 mc annui nei periodi di siccità, garantendo la loro funzione ecologica che in assenza del progetto sarebbe limitata. La presa che alimenterà i bacini non ha alcun tipo di influenza sulla quantità di acqua presenti nei chiari, dato che alimenterà i bacini garantendo il deflusso minimo vitale nel fiume; inoltre, la carenza idrica nei chiari avviene nei periodi di magra, nei quali non viene prelevata acqua e la realizzazione

⁹ Fonte: <http://www.fiumemarecchia.it/materiali-lavoro/> sito consultato il 03.03.2023

del progetto consentirà di potare acqua ai chiari dalla presa esistente per 12 mesi all'anno, garantendo quindi un maggiore apporto idrico rispetto allo stato attuale.

B.2. Pianificazione Provinciale – Provincia di Rimini

B.2.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)¹⁰

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica dei Comuni. In particolare, recepisce gli interventi definiti a livello regionale e nazionale rispetto al sistema infrastrutturale e primario e definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale.

Se il Piano territoriale regionale (PTR) è lo strumento principale di riferimento per la costruzione dell'orizzonte strategico, il PTCP rappresenta la sede in cui vengono delineate e declinate le strategie e precisate le loro ricadute territoriali.


La Provincia di Rimini ha approvato, con la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale comprensiva dell'estensione del Ptcp 2007 al territorio dell'Alta Valmarecchia, del recepimento delle disposizioni vigenti in tema di tutela delle acque e della carta forestale aggiornata per tutto il territorio provinciale.

La variante ha comportato, per il territorio dell'Alta Valmarecchia, variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvata dalla Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con la delibera di intesa n. 107/2013.

Con l'approvazione della variante la Provincia di Rimini dispone oggi di un piano unitario, omogeneo e coordinato con la pianificazione sovraordinata per tutto il territorio provinciale e ha definito il necessario quadro di riferimento, condiviso con la Regione Emilia Romagna, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici dell'Alta Valmarecchia ai disposti della legge urbanistica regionale 20/00, in attuazione dell'Accordo territoriale sottoscritto il 29 dicembre 2010.

La variante entra in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dello 8 maggio 2013 (Delibera del Consiglio provinciale n.12 del 23 aprile 2013). Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame.

. Figura B-9: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola A – Assetto evolutivo del sistema provinciale



¹⁰ Fonte: <https://www.provincia.rimini.it/prvcnrmn/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/33> sito consultato il 24.05.22.

progetto

progettare ad interventi di riqualificazione
lungo periodo,
à previste dal PRIT
(nitrofe)
progetto


distribuzione (art. 7.4 e 11.4)

ASSETTO INSEDIATIVO

- Insediamenti principali
- Verdi di discontinuità urbana da salvaguardare
- Margini urbani
- Areali specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale:
 - A-Ambito Valmarecchia
 - B-Ambito Rabano
 - C-Ambito Valconca
- Areali specializzati per attività produttive di rilievo inter-comunale
- Poli funzionali
 - 1-Città della Pace - Rimini
 - 2-Centro Congressi - Rimini
 - 3-Università
 - 4-Polo Direzionale Area comunale - Rimini
 - 5-Aeroporto "F. Fellini"
 - 6-Polo di Rimini
 - 7-Distretto IT di Rimini
 - 8-Polo Area commerciale di Cesena Area
 - 9-Autonomia di Santarcangelo
 - 10-Polo del Parco tematico di Riccione
 - 11-Polo Nord e Polo logistico commerciale integrato di Rimini Nord-Santarcangelo
 - 12-Polo logistico Costa-Rimini
 - 13-Polo Sud e polo logistico integrato di Cattolica di Giovanni in M.
 - 14-Polo Area commerciale di Milano Adriatico - zona stabile Adriatico
 - 15-Centro sportivo - Riccione
 - 16-Palazzo dei Congressi - Riccione
- Impianto galileico
- Porto urbano
- Centro commerciale Riccione SUD


L'area in esame è classificata come di collegamento ecologico di rilevanza regionale e meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della LR 06/05 (Art. 1.5 del PTCP di Rimini) e come area SIC/ZPS.

Figura B-10: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola B – 1 Tutela del patrimonio paesaggistico



L'area è classificata come Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4 PTCP) con fasce forestali marginali ai bacini (art. 5.1).

Figura B-11: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola C – 1: Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico culturali




RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI

- PP.AC-M. Punti panoramici dell'alta collina e della montagna oltre 400 m s.l.m.
- PP.MC. Punti panoramici della media collina 200-400 m s.l.m.
- PP.BC. Punti panoramici della bassa collina 60-200 m s.l.m.
- Punti visuali d'interesse lungo le strade panoramiche
- Punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura in corrispondenza di significativi cambi percettivi
- Punti visuali d'interesse della costa
- ★ Colonie
- ▲ Sistema insediativo costiero di tipo residenziale storico (ville, villini)
- ◆ SISTEMA INSEDIATIVO RURALE
- PALEO-INDUSTRIALE (molino, fornace, opificio, stazione etc.)
- RESIDENZIALE (palazzo, casa padronale, villa etc.)
- RELIGIOSO (chiese, edicole, oratori etc.)
- MILITARE (torre, rocca, castello etc.)
- Insediamenti principali
- ▨ Aree compromesse dei fiumi per progressiva perdita dei caratteri identitari
- ▨ Aree fragili dei fiumi e dell'arenile per progressiva perdita della leggibilità nel paesaggio
- ▨ Comparti di contesto urbanistico di riferimento per ville e villini
- ▨ Aree Archeologiche
- ▨ Città delle Colonie
- ▨ fossa Viserba SX Marecchia - fossa Patara DX Marecchia
- ▨ ex ferrovie: Rimini-San Marino, Rimini-Novafeltria, Santarcangelo-Urbino
- ▨ Paleofalesia
- Ville e giardini di notevole bellezza

- ▨ Beni paesaggistici in salvaguardia
- ▨ Beni paesaggistici
- Alberi monumentali
- ▨ Unità di paesaggio della costa
- ▨ Unità di paesaggio della pianura
- ▨ Unità di paesaggio della collina
- ▨ Unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna
- 1.a sub - unità di paesaggio dell'arenile
- 1.b sub - unità di paesaggio delle foci fluviali
- 1.c sub - unità di paesaggio dei varchi a mare
- 2.a sub - unità di paesaggio del corso del fiume Marecchia
- 2.b sub - unità di paesaggio del corso del fiume Conca
- 2.c sub - unità di paesaggio del torrente Marano
- 2.d sub - unità di paesaggio del corso del torrente Uso
- 2.e sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Marecchia
- 2.f sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Marecchia
- 2.g sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli
- 2.h sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale agricola del Conca
- 2.i sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale intravalliva del Conca
- 3.a sub - unità di paesaggio della bassa collina del Marecchia e dell'Uso
- 3.b sub - unità di paesaggio della bassa collina di Ausa, Marano, Melo
- 3.c sub - unità di paesaggio della bassa collina di Conca, Ventena, Tavollo
- 3.d sub - unità di paesaggio delle rupi calcaree di Torriana, Montebello, Verucchio
- 3.e sub - unità di paesaggio del sistema collinare calcareo-arenaceo della zona sud
- 4.a sub - unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna marecchiese
- 4.b sub - unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico
- 4.c sub - unità di paesaggio dell'alto corso del fiume Marecchia
- ▨ Limite dell'areale di pertinenza del crinale appenninico
- ▨ Aree sensibilità archeologica
- ▨ Usi civici
- ▨ Parco museo minerario delle miniere di zolfo

L'area appartiene alla 2.a sub - unità di paesaggio della pianura alluvionale intervalliva del fiume Marecchia.

Figura B-12: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola D - 1- Rischi ambientali



Legenda

AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
- Aree esondabili (art. 2.3)

AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA


- Bacino Marecchia e Conca (art. 3.6)
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)
- Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4)
- Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5)
- Bacini imbriferi - BI (art. 3.5)

AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 6 e 7)
- Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7)
- Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
- Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
- Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
- Abitati da consolidare (art. 4.2)
- Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
- Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
- Scarpate (art. 4.1 comma 13)
- Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 8.6)

L'area di posizionamento dei bacini è classificata aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3 PTCP Rimini).

Figura B-13: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola E -1 – Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti



L'area in esame è classificata come Zona non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il progetto non prevede questo tipo di attività.

L'area di impianto è quindi interessata dalla presenza dei seguenti vincoli:

- Art. 1.5: area di collegamento ecologico di rilevanza regionale;
- Art. 3.3: aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA;
- Art. 5.1: fasce forestali;
- Art. 5.4: area di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Si riportano gli articoli di interesse.

Articolo 1.5 Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale

1. Il PTCP, al fine di preservare e incrementare le risorse naturalistiche e ambientali del territorio e di perseguire gli obiettivi di tutela a valorizzazione di cui all'art. 1.1, individua nella Tavola A gli elementi portanti della rete ecologica provinciale. Essa si configura come un sistema territoriale di nodi e corridoi di varia consistenza e rilevanza caratterizzati dalla reciproca integrazione e dall'ampia ramificazione territoriale al fine di accrescere la biodiversità del territorio e favorire i processi di riproduzione delle risorse faunistiche e vegetazionali. I principali areali di interesse naturalistico e ambientale e i principali ambiti fluviali interessati dal sistema consolidato delle tutele costituiscono i nodi e i corridoi strategici della rete che si basa però anche sul potenziamento delle risorse naturali residue e sul rafforzamento delle dotazioni ambientali dei territori, periurbani e pedecollinari, dove l'antropizzazione esprime i suoi massimi effetti pervasivi sia come sfruttamento agricolo sia come espansione del sistema insediativo.

2. Le principali linee di azione per la promozione della rete ecologica a scala territoriale e locale sono:

- promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali caratterizzati da specie autoctone e da buona funzionalità ecologica e rafforzare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- promuovere in tutto il territorio l'interconnessione fra i principali spazi naturali e seminaturali, a costituire un sistema integrato di valenza non solo ecologica ma anche fruttiva, capace di accrescere le potenzialità di sviluppo sostenibile del territorio;
- potenziare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, prevedendone ogni forma di rinaturalizzazione compatibile con la sicurezza idraulica, e riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua.

3.(D) Il PTCP promuove sulla base dello schema portante fornito dalla Tavola A la realizzazione di progetti di dettaglio, da sviluppare anche a scala intercomunale e comunale, volti a definire gli elementi di fragilità e di discontinuità, le condizioni di

trasformazione e le misure di intervento finalizzate alla conservazione degli habitat esistenti, alla creazione di nuovi habitat e alla deframmentazione dei corridoi e delle aree di collegamento ecologico con particolare riferimento alle criticità rilevabili in relazione al sistema insediativo e alle interferenze con il sistema infrastrutturale esistente e programmato.

4.(D) Per garantire l'attuazione della rete ecologica intesa come scenario ecosistemico nel quale i diversi elementi costitutivi assumono specifici ruoli funzionali il PTCP, coerentemente alle disposizioni di cui al comma 3 e con riferimento agli strumenti offerti dal quadro istituzionale e normativo vigente, individua:

a) Componenti istituzionali:

- Rete natura 2000 (SIC e ZPS) e aree protette. Il Piano individua nella Tavola A:
- i SIC di "Torriana, Montebello e fiume Marecchia" e di Monte s. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;
- i SIC - ZPS delle Rupi e Gessi della Valmarecchia, del Fiume Marecchia a Ponte Messa e dei Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio;
- le aree protette vigenti rappresentate dal Parco del Sasso Simone e Simoncello, dalla Riserva Orientata di Onferno e dal Paesaggio Protetto del Torrente Conca.

Per i SIC e i SIC-ZPS la Provincia predispone, in coerenza alla legislazione regionale vigente, le misure di conservazione e per i siti non già ricompresi all'interno delle aree protette, anche i piani di gestione. Negli strumenti urbanistici e negli atti regolamentari i Comuni assumono, per le aree interessate dalla Rete Natura 2000, le disposizioni contenute nelle misure di conservazione e nei piani di gestione e ne tengono conto ai fini delle valutazioni di incidenza, ferma restando la prevalenza delle eventuali prescrizioni in essi contenute ai sensi della direttiva regionale di cui alla DGR n. 1191/2007.

b) Componenti progettuali:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale. Il Piano individua le Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05. Esse comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari e montane e i principali ambiti fluviali della provincia e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale. Al fine di garantire la trattazione unitaria e raccordata dei singoli ambiti territoriali, stabilire buone pratiche d'uso comuni e repertori di progetti compatibili e integrati sul territorio la Provincia promuove il coordinamento alle direttive regionali in corso di definizione ai sensi dell'art.7 della LR 6/2005 del Regolamento allegato al Quadro conoscitivo -sistema ambientale, quale strumento di riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali.

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale. Il Piano individua inoltre, ambiti di collegamento ecologico di carattere prettamente locale la cui salvaguardia e regolamentazione dovrà essere sviluppata dai Comuni nella redazione dei PSC in conformità agli obiettivi del presente articolo.

- Aree meritevoli di tutela. Il PTCP individua, prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella Tavola A, le aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05. Lo schema definito dal Piano si pone l'obiettivo di raggiungere la media regionale di territorio tutelato e costituisce scenario programmatico di riferimento al fine della precisa individuazione e perimetrazione delle proposte provinciali per la formazione del Programma regionale per il sistema delle aree protette previsto dalla LR 6/05 e relative linee guida.

- Direttrici da potenziare e Corridoio trasversale. La provincia promuove la realizzazione a livello intercomunale delle Direttrici da potenziare e del corridoio trasversale di media collina finalizzato alla salvaguardia dei valori ambientali e delle visuali paesaggistiche.

5. (D) I Comuni, sulla base dello schema fornito dal PTCP nella Tavola A, nella redazione degli strumenti urbanistici elaborano a scala di dettaglio la rete ecologica locale garantendo:

- la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;
- la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;
- il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

I Comuni provvedono inoltre all'assunzione di idonei atti regolamentari al fine garantire la tutela diffusa, anche in ambito urbano, della fauna (stanziale e migratrice) e della flora autoctona.

Articolo 3.2 Disposizioni generali relative alle zone di protezione delle acque sotterranee

1.(P) Nelle aree di ricarica ARA, ARD, ARI è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.

2.(P) Nelle aree di ricarica ARA e nelle aree di alimentazione delle sorgenti AS non sono consentite discariche e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di qualunque tipo. Nelle aree di ricarica ARD non sono consentite discariche di qualunque tipo e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nelle aree di ricarica ARI e nelle aree delimitanti le Rocce magazzino RM e le zone di riserva ZR sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.

3.(P) È vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree ARA e nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua".

4. (P) Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e devono essere assoggettate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione della attività. Non sono comunque ammessi tombinamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99. Nei settori di

ricarica ARA non sono ammesse nuove attività comportanti l'estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell'art. 12 bis comma 2 delle norme del Piano stralcio dell'Autorità di bacino per l'assetto idrogeologico. Nelle aree di alimentazione delle sorgenti (AS) le attività estrattive non devono comportare interferenza con le sorgenti (contaminazione e/o riduzione delle portate).

5.(D) Nella formazione di progetti di recupero ambientale e di eventuale riutilizzo dei bacini di ex cava potrà essere valutato il loro potenziale utilizzo come bacini di ricarica della falda e/o come bacini di accumulo della risorsa idrica.

6.(P) Il potenziale utilizzo dei bacini di ex-cava per fattispecie previste dal precedente comma 5 non dovrà comunque comportare interventi di artificializzazione e impermeabilizzazione.

Articolo 3.3 Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA

1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela delle dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.1 comma 3 e 3.2, valgono le seguenti prescrizioni:

a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;
b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera f);

c) sono inoltre vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e radioattive, i serbatoi interrati per idrocarburi e biomasse liquide, le aree cimiteriali, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

d) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curato in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite.

e) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. È vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.

f) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui ai successivi articoli 9.3 e 9.4 e 9.7 bis; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio;

g) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2.(P) Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:

a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione.

Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;

b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica;

c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 2.5;

d) gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati prima della data di adozione del presente Piano conformi al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, fermo restando quanto specificato al seguente comma 3.

3.(P) L'insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree per le quali le opere di urbanizzazione di cui all'art. A-23 della L.r. 20/2000 siano già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionale (21 dicembre 2005) e alla data di adozione della variante al Ptcp 2007 (31.07.2012) per i Comuni dell'Alta Valmarecchia. Sono ammessi interventi relativi alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio:

a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;

b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.);

c) che siano assunte idonee misure per l'eliminazione di eventuali rischi di contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della risorsa idrica;

d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente, alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di essa nel tempo e in relazione agli effetti di

prelievo.

3 bis (P) Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità delle acque.

4. Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata.

5. Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate nella Tavola C del presente Piano.

6.(D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, i Comuni devono prevedere misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica e assumere idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria separata, con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti alla rete nera, a perfetta tenuta, recapitante a un adeguato impianto di trattamento in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore. Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del "Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" di cui all'art.10.2 comma 8), escludendo quei sistemi che prevedono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate. Inoltre deve essere prevista la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie, prevedendo per le strade classificate A (autostrade), B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) dispositivi per il controllo delle acque di prima pioggia e degli sversamenti accidentali. I Comuni assumono le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici definendo le disposizioni di dettaglio.

7.(D) Le aree di sosta dovranno essere realizzate con superfici permeabili o semipermeabili, garantendo la presenza di almeno 1 metro di spessore di terreno che fungerà da strato filtrante rispetto al massimo livello piezometrico della falda. Qualora si dimostri l'impossibilità di rispettare tale condizione i parcheggi saranno realizzati con pavimentazioni impermeabili e, se di superficie superiore a 500 m², dovranno garantire il trattamento delle acque di prima pioggia o il loro convogliamento in fognatura nera, previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 5.1 Sistema forestale boschivo

1. Il PTCP individua nella Tavola B e nel Quadro conoscitivo (Allegato Carta Forestale e Carta Forestale per le Attività Estrattive);

a) i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi;

b) gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari, tutelati e meritevoli di tutela;

c) le siepi e i filari quali elementi lineari di fondamentale funzione ecologica e paesaggistica.

2. Il PTCP conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva e persegue l'obiettivo della ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e dell'aumento delle aree destinate a verde, anche per accrescere l'assorbimento della CO₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto.

3.(P) Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 2. e per impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui alla delibera di approvazione n. 90 del 23/11/2006 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, alle prescrizioni di massima di polizia forestale ed ai piani economici di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'Allegato alla LR 31/2002 lettere a), b), c), d) in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000 ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.n.42/2004 smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4.(P) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal PTCP, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano provinciale. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e

regionale possono delimitare zone in cui la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi dagli interventi di cui sopra.

5.(P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 4 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

6.(P) Anche nel caso di cui al comma 5. dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano provinciale, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

7.(P) Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le opere di cui al comma 5., nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento.

Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in aree forestale o boschiva ai sensi dei commi 4 e 5, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

8.(P) I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono ad assoggettare a specifica disciplina tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari di cui al comma 1 lettera b). Tali elementi non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e di cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (potatura, puntellamento, ed eccezionalmente abbattimento) sugli esemplari arborei, i gruppi o i filari di cui al comma 1 lettera b) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione da parte di Provincia e Comunità Montana nei terreni soggetti alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) e, nel restante territorio, da parte del Comune competente.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filare tutelati con specifico decreto regionale ai sensi della LR 2/1977 e s.m.i. dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute. I Comuni provvedono inoltre a individuare eventuali ulteriori esemplari da assoggettare a provvedimenti di particolare tutela di cui alla citata LR 2/1977.

8 bis (P) I Comuni provvedono, sempre nella formazione degli strumenti urbanistici, a meglio specificare, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 227/2001, l'individuazione del sistema degli elementi lineari di cui al comma 1 lettera c) e all'Allegato Carta forestale e Carta Forestale Attività Estrattive del presente piano.

Tali elementi devono essere tutelati e preservati per la loro funzione ecologica e paesaggistica. A tal fine, tenuto conto anche degli obblighi di condizionalità previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) e delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), i Comuni possono assumere le necessarie misure di valorizzazione, conservazione e gestione nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti del verde e provvedono ad assoggettare a procedura autorizzativa comunale ogni altra attività non compatibile, disponendo anche gli interventi compensativi in caso di danneggiamenti anche parziali. Sono comunque vietati gli interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione. Per le alberature stradali ricadenti nel sistema degli elementi lineari di cui al presente comma, e per quelle di particolare pregio paesaggistico, nella gestione, manutenzione e progettazione stradale deve essere perseguito il mantenimento delle alberature. Ove ciò non fosse possibile, deve essere previsto il reimpianto con essenze di analogo valore ambientale e paesaggistico sulla base di specifici elaborati tecnici agronomici (contenenti anche le modalità di gestione e manutenzione) che dovranno essere valutati nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 148 della LR 3/1999, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale.

9.(D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di

pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

10.(D) I Comuni possono proporre, in sede di redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici, motivate integrazioni o modifiche alle perimetrazioni di cui al comma 1.

del presente articolo e provvedono altresì, ai sensi della LR n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del presente articolo, a specificare la relativa disciplina in merito alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.

La Provincia cura, anche a seguito delle comunicazioni effettuate dai Comuni l'aggiornamento periodico della carta forestale. Le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al 1° comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico.

11.(P) Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché nelle aree forestali ricadenti nei territori dei Comuni inclusi nel Piano regionale vigente di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi si applicano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del 1/3/1995.

12.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle Tavola B, devono essere osservate le seguenti direttive:

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia erborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 3, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 5.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua

1. Il PTCP nella Tavola B individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili.

3.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano può prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione delle attrezzature di cui alla precedente lettera a);

c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 11.

4.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, decimo, e undicesimo, sono comunque consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000 e, previa valutazione dell'inserimento ambientale e dell'assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione dei PTPR;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 - Territorio rurale;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

- f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 5.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
- 6.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alle disposizioni del precedente Titolo 3 ed alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
- 7.(D) Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nell'ambito dell'Unità di paesaggio della collina, gli strumenti di pianificazione comunale possono, previo parere favorevole della Provincia espresso in sede di Conferenza di pianificazione, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
- 8.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:
- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
 - b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 31, 2° comma lettera c) della legge regionale n. 20/2000.
 - c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;
 - d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
 - f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
 - g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: f{ non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune; f{ sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra;
 - h) gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado edilizio, igienico e ambientale e all'insediamento di funzioni connesse all'istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000, nel caso di attività connesse all'istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;
 - i) i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti

edilizi, individuando le aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione delle aree liberate e volti alla loro rinaturalizzazione.

9.(P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
 - b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c) invasi ad usi plurimi;
 - d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f) approdi e porti per la navigazione interna;
 - g) aree attrezzabili per la balneazione;
 - h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione dei comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

12.(D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.

13.(P) Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 bis, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua così come individuate nella Tavola B le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e -nei seguenti casi- le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR:

a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione PTPR;

b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;

c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR.

13 bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia, le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al PTCP 2007 (delib n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno dalla data di adozione della Variante al PTCP. Non sono comunque soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al PTCP 2007 ricadenti;

- nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della Ir 20/00);
- in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione della Variante al PTCP 2007;
- in piani particolareggiati di iniziativa privata vigenti per i quali la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa prima della data di adozione della variante al PTCP 2007.

I comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della Ir 20/00, per le previsioni vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A- 5 della Ir 20/00.

14. Nei casi in cui le disposizioni del presente articolo prevedano che gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia sono ammessi previa verifica di assenza del rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.

Per quanto concerne i vincoli di cui agli artt. 3.2.6, 3.3.1.b) e 3.3.1.f) occorre considerare che l'areale servito dalle linee di irrigazione è praticamente integralmente ricompreso nelle zone di ricarica diretta della falda, pertanto il progetto prevede di "spostare" l'acqua di ricarica della falda

dai laghi alle aree coltivate tramite irrigazione delle stesse, senza far mancare risorsa idrica alla falda fluviale e quindi con impatto zero trattandosi di un semplice spostamento di risorsa, in aree però che alimentano la stessa falda.

Come riportato nel parere conclusivo dell'art. 26bis inerente il progetto, Det. Dir. Num. 12408 del 28/06/2022, *"qualora sia resa l'evidenza della mancanza di effetti negativi e significativi o addirittura di effetti positivi sulla ricarica della falda da parte del progetto in questione mediante la redazione dello studio sul bilancio idrogeologico come sopra citato, nel rispetto di quanto richiesto dall'Autorità di Bacino, e in coerenza con le sole disposizioni della pianificazione regionale in materia di acque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della l.r. 25/16, la Regione Emilia-Romagna ritiene che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento"*

In merito alla stazione di pompaggio, si riporta quanto scritto nelle considerazioni del parere di cui sopra: *"La stazione di pompaggio che ricade in ARA confligge con le prescrizioni di cui all'art. 3.3 delle NTA del PTCP. Si suggerisce di spostare l'ubicazione del manufatto a monte della strada comunale Savina che ricade in un ambito di vulnerabilità della falda minore (ARI) non gravata da vincolo di inidoneità alla localizzazione."*; la posizione dell'impianto di sollevamento in adiacenza al lago Azzurro viene modificata e portata sul lato più vicino al fiume per poter liberare l'area dell'ex impianto di cava destinata ad altri progetti di recupero.

In seguito a quanto sopra riportato e visti gli esiti della relazione sul bilancio idrologico presentata in allegato, si può affermare che il progetto è conforme al PTCP della provincia di Rimini.

B.3. Pianificazione comunale – Comune di Verucchio

Obiettivi strategici generali:

- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo in un quadro di compatibilità e sostenibilità ambientale e di un miglioramento complessivo della qualità dell'ambiente;
- in particolare, i nuovi ambiti devono rispondere in modo preciso a criteri di localizzazione accorpata e qualità urbanistica;
- assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;
- elevare la qualità della vita e la qualità urbana mediante il miglioramento di quella ambientale, architettonica e sociale del territorio, in particolare attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e artistica del tessuto esistente;
- ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;
- in particolare, occorre prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative, derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione urbanistica.

Indirizzi precisi:

- individuare e riqualificare i confini dei centri urbani cercando di dare priorità alle scelte rivolte alla saturazione e riqualificazione degli spazi incompiuti e/o incongrui prima di aggiungere aree nuove;
- caratterizzare i centri urbani con funzioni compatibili fra loro;
- valorizzare con regole ambientali, l'ambiente urbano, quello extraurbano e le nuove zone di trasformazione;
- non considerare prioritari ed esaustivi i parametri edilizi tradizionali;
- incentivare i progetti di urbanistica sostenibile e di bioedilizia anche con agevolazioni economiche in quanto l'obiettivo è la qualità delle trasformazioni;
- perseguire sotto forma di accordi specifici e trasparenti la partecipazione dei privati alle trasformazioni urbanistiche;
- lasciare ampio spazio a regole presuntive e non prescrittive;
- evidenziare le scelte urbanistiche a livello descrittivo e grafico alla stregua di progetti, con creatività e innovazione;
- la semplificazione normativa da perseguire ad ogni livello;
- la flessibilità delle scelte deve comunque essere garantita attraverso strumenti agili, di manutenzione continua, per garantire attualità al Piano.

Il territorio del comune di Verucchio è interessato solamente dalla presa che alimenterà l'accumulo, già concessionata e che non subirà alcun tipo di modifica e da parte degli areali agricoli irrigui serviti dai bacini di accumulo.

B.3.1. Piano Strutturale Comunale – Verucchio (PSC)¹¹

La Variante al PSC è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2018, e controdedotta a seguito delle riserve e osservazioni pervenute, con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2018. Le controdeduzioni sono state trasmesse alla Provincia di Rimini ai fini dell'intesa

¹¹ Fonte: <https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/psc> – Sito consultato il 24.05.22.

di cui all'art. 32 - comma 10 - della L.R. 20/2000. La variante è stata definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 15/05/2018.

Si riportano estratti delle tavole di piano per l'area in esame.

Figura B-14: PSC Piano Strutturale Comunale – PSC Archeo – Tavola 02: Carta delle potenzialità archeologiche






Figura B-15: PSC Piano Strutturale Comunale – PSC Archeo – Tavola 03: Carta delle tutele archeologiche




L'area è classificata in parte come Contesto 2 ed in parte come Contesto 7 e come zona A1 e A3 per la potenzialità archeologica.

Figura B-16: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 05 Nord: Ricognizione dei beni culturali e del paesaggio




L'area interessata è classificata come fascia di 150 metri dai corsi d'acqua.

Figura B-17: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 06 Nord: Tutele di insediamenti infrastrutture edifici storici




L'area è classificata come Aree di valore naturale e ambientale - AVNA (Art. 75 PSC).

Figura B-18: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 07 Nord: Reti delle infrastrutture e fasce di rispetto




L'area non presenta vincoli per la presenza di reti delle infrastrutture e fasce di rispetto a parte il canale di alimentazione dei bacini esistente e che non sarà oggetto di alcuna modifica.


Figura B-19: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 07 bis Sud: Reti acquedottistiche e fognario-depurative



L'area oggetto di rete irrigua ricade marginalmente nel polo funzionale golfistico di cui all'art. 87 delle NTA del PSC.

Figura B-20: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 08: Quadro degli obiettivi generali e schema degli assetti strutturali con individuazione delle variazioni rispetto al PSC vigente





L'area è classificata come Aree di valore naturale e ambientale - AVNA (Art. 75 PSC).

Si riportano gli articoli di interesse.

Art. 40 Immobili e aree soggette a vincolo paesaggistico

1. (P) Il PSC individua nella Tav. 05 i seguenti beni paesaggistici interessati da vincolo in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice;
 b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico regionale e all'approvazione del medesimo, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:

- torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);

- territori coperti da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come boscate ai sensi dell'Art. 28 del presente piano);

- zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree archeologiche individuate ai sensi dell'Art.33, comma 1, primo alinea, delle Norme del presente piano).

2. (P) Le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo di cui alla precedente lettera a) sono le seguenti:

- Abitato del Comune di Verucchio (D.M. 26/03/1970);

- Versante a nord e a nord-est dell'abitato di Verucchio (Del. G.R. n.1999/2547 del 21/12/1999).

3. (P) L'individuazione delle aree di cui alla lettera b) del primo comma è stata operata, in sede di adozione del PSC, in conformità alla apposita variante già approvata con Del. G.P. n. 185 del 09/08/2005 in attuazione dell'Art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46, costituisce attuazione delle predette disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002. In sede di controdeduzioni/approvazione del PSC sono state apportate alcune modifiche alle fasce di 150 ai lati dei corsi d'acqua, dovute alle nuove delimitazioni, contenute nel PAI Marecchia-Conca, degli alvei fluviali del Fiume Marecchia, del Torrente San Marino e del Torrente Mazzocco. Gli eventuali ulteriori aggiornamenti delle perimetrazioni di tale individuazione, per come stabilite dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della medesima individuazione e dal

PSC in sede di controdeduzioni/approvazione, sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.

4. (P) La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai precedenti commi 1 e 2, è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D.Lgs. 42/2004 e a quanto disposto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e relativo allegato e dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 in merito alla "Relazione paesaggistica".

5. (P) Sui beni di cui al presente articolo sono comunque fatte salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo quanto stabilito dal D.P.R.233/2007.

6. Ai sensi dell'Art. 19 della LR 20/2000, commi 3 bis e 3 ter, i vincoli e le prescrizioni aventi effetto sul territorio comunale sono individuati nella "Tavola dei vincoli" e nella "Scheda dei vincoli" di cui all'Art. 5, comma 4 delle presenti Norme, al quale si rimanda.

Art. 50 bis Tutela delle potenzialità archeologiche del territorio e procedure di controllo archeologico preventivo

1. Il PSC, agli Artt. 33 e 34 delle Norme, individua la casistica delle zone di tutela archeologica e degli interventi soggetti a controllo archeologico preventivo. A tali fini il RUE stabilisce che:

- sono interventi di modesta entità, con particolare riferimento alle zone A2 e D, le trasformazioni che interessano un'area di sedime dell'edificio o un'area di scavo e/o modificazione del sottosuolo inferiore o uguale a 80 mq;
- sono interventi di trasformazione di particolare entità, con particolare riferimento alla zona B2, tutti i progetti di impianti, opere o interventi disciplinati dalla LR 9/1999 e s.m.i..

2. Ad integrazione della casistica definita dal PSC all'Art. 34, le disposizioni di controllo archeologico preventivo non si applicano, previa consultazione con la Soprintendenza, nei seguenti casi adeguatamente documentati:

- agli interventi ricadenti in aree interessate negli ultimi 50 anni da modificazioni al sottosuolo che abbiano già sostanzialmente intaccato in profondità l'originale giacitura dei depositi archeologici previsti o prevedibili nelle diverse zone;
- alle modificazioni del sottosuolo la cui profondità interessa esclusivamente terreni di riporto recenti.

3. Nei casi in cui è richiesto il controllo archeologico preventivo, ai sensi degli Artt. 33 e 34 delle Norme del PSC, l'avente titolo o il Comune dovrà inviare alla Soprintendenza competente, comunicazione preliminare relativa all'intervento che intende realizzare. La Soprintendenza, entro sessanta giorni per gli "ambiti di trasformazione", così come disciplinati dal PSC all'Art. 34, ed entro trenta giorni per gli interventi edilizi diretti dal ricevimento della suddetta comunicazione, emetterà il parere di competenza e le eventuali prescrizioni da attuare. La predetta comunicazione preliminare deve contenere:

- indicazione del tipo di intervento;
- indicazione della zona e/o area di potenzialità archeologica in cui ricade, ai sensi degli Artt. 33 e 34 delle Norme del PSC;

Inoltre, alla comunicazione dovranno essere obbligatoriamente allegati:

- estratto della Tav. PSC Archeo_Tav.03_Carta delle tutele archeologiche con localizzazione dell'area di intervento alla scala almeno 1:10.000;
- elaborati grafici relativi alle opere di scavo e/o modificazione del sottosuolo: planimetria e sezioni (in scala adeguata);
- sintetica relazione illustrativa delle opere di scavo e/o modificazione del sottosuolo previste per la realizzazione del progetto.

4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo dovrà poi comunicare, salvo parere positivo all'esecuzione dei lavori emesso dalla Soprintendenza, con quindici giorni di anticipo alla Soprintendenza competente, e per conoscenza al Comune:

- la data di inizio delle attività di controllo archeologico previste;
- il nominativo della ditta archeologica incaricata.

A conclusione di tutte le indagini l'archeologo responsabile di cantiere redige una "Relazione sulle indagini archeologiche preventive" da inviare alla Soprintendenza competente la quale, sulla scorta degli esiti delle indagini archeologiche preventive, entro 15 giorni dal ricevimento ufficiale della Relazione, comunicherà al Comune e all'avente titolo il nulla osta o le eventuali ulteriori disposizioni di tutela e/o successive attività di ricerca archeologica non esaurite dalle attività preliminari di cui sopra.

5. La "Relazione sulle indagini archeologiche preventive", di cui al precedente comma 4, redatta dall'archeologo responsabile di cantiere a conclusione delle indagini, documenta tutte le attività svolte fornendo uno strumento valido per valutare se il progetto di trasformazione e/o intervento interferisce, interferisce solo in parte o non interferisce affatto con la tutela degli elementi di interesse storico-archeologico. La Relazione dovrà contenere la sintesi grafica e descrittiva delle indagini preliminari svolte e dei risultati ottenuti.

6. Tutte le indagini archeologiche, siano esse di carattere preventivo, siano esse conseguenti alle prescrizioni della Soprintendenza, dovranno essere eseguite dai soggetti qualificati, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 all'art. 25 e s.m.i.. 79 7. Anche in caso di nulla osta o di esito negativo delle indagini preliminari su tutto il territorio comunale sono vigenti le disposizioni relative alle "Scoperte fortuite" di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Art. 75 Aree di valore naturale e ambientale - AVNA

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale identificati nella Tav. 08, sottoposti dal PSC ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

2. Le aree di valore naturale e ambientale costituiscono la matrice principale della rete ecologica comunale e dei corridoi principali e secondari di tale rete. Sono in particolare costituite da:

- le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui all'Art. 31;
- i corsi d'acqua di cui all'Art. 18;
- le zone di tutela naturalistica di cui all'Art. 29;

- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'Art. 30, con particolare riferimento a quelle lungo i corsi d'acqua;
 - le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
 - gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
 - le golene antiche e recenti;
 - le aree umide;
 - gli ambiti agricoli che costituiscono aree di collegamento e di filtro ecologico.
3. Il PSC prevede nelle aree di valore naturale e ambientale, il consolidamento e completamento della rete ecologica comunale, l'individuazione di ambiti da assoggettare a particolari norme di tutela, la creazione di una rete ecologico-fruttiva utile alla fruizione collettiva dei valori ecologici ed ambientali presenti che non incida su tali valori, temperando le esigenze economiche e sociali – con particolare riferimento alle attività di coltivazione del suolo - con la sostenibilità ambientale. Nelle aree di valore naturale ed ambientale, oltre al contenuto normativo del presente articolo, si applicano le ulteriori disposizioni di tutela e valorizzazione di cui alle presenti norme che interessano specificamente le aree di valore naturale ed ambientale.
- 4.(D) In applicazione dell'art. A-17 comma 2 della LR 20/2000, il PSC consente nelle aree di valore naturale e ambientale, le attività di coltivazione del suolo praticate nel rispetto della Parte II – Sistema ambientale delle presenti norme. In applicazione del medesimo articolo, il POC può prevedere, all'interno delle aree di valore naturale e ambientale, le seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo solo previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale, da effettuarsi per mezzo della ValSAT:
- apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
 - interventi per opere e attività di cui al precedente Art. 71, comma 1, lettere a) (limitatamente ai casi specificati al successivi commi 5 e 5 bis) , a-bis), b), c), e), f), l).
- 4bis. (D) Le trasformazioni ed attività di cui al precedente comma 4, in caso di interventi di modesta entità da definirsi, potranno essere previsti dal RUE, previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale, da effettuarsi per mezzo della ValSAT.
5. Nelle aree di cui al comma 1, il RUE prevede, nel rispetto delle norme richiamate nel medesimo comma e nei precedenti commi 2, 3, 4 e 4bis:
- a) il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
 - b) il recupero del restante patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive della tradizione locale, anche per funzioni legate alla prima lavorazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, se svolte direttamente dall'azienda stessa, nonché per attività di agriturismo;
 - c) la realizzazione di infrastrutture pubbliche compatibili con la disciplina di tutela, con l'esclusione di strade asfaltate a servizio di singoli fabbricati a qualsiasi uso destinati;
 - d) la nuova costruzione - come definita alla lettera g) dell'allegato alla L.R. 15/2013 - di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela, unicamente nei seguenti casi:
 - ☐ ampliamento, esclusa la sopraelevazione, dei fabbricati esistenti non soggetti a specifiche disposizioni di tutela, a servizio di aziende agricole, unicamente per le esigenze di Imprenditori Agricoli Professionali, come definiti dal Dlgs n.99/2004 smi; per quanto riguarda gli edifici abitativi, gli ampliamenti sono ammessi nel limite del 20% della (Su) esistente, con un massimo di 100 mq di (Su) e purché sia presente, o venga costituita attraverso fusione, un'unica unità immobiliare; in ogni caso tali interventi non devono interessare le aree disciplinate dagli articoli 2.2 e 5.1 delle Norme del PTCP 2007 e successive varianti;
 - ☐ fabbricati necessari alla gestione di attività esistenti di valorizzazione ambientale e didattica ambientale, in relazione ai "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui all'Art. 15;
 - ☐ edifici a servizio dell'agricoltura e della zootecnia solo per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR, applicando i seguenti parametri:
 - edifici di servizio disciplinati dal RUE: dimensione minima azienda 9 Ha;
 - edifici zootecnici per allevamenti estensivi disciplinati dal RUE: dimensione minima azienda 12 Ha;
 - serre con struttura e/o copertura rigida disciplinati dal RUE: dimensione minima azienda 6 Ha, da utilizzarsi anche per ricovero scorte e foraggi.
- 5bis. (P) Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo, intendendosi come quelli nei quali l'azienda agricola non abbia la potenzialità produttiva sufficiente a soddisfare almeno il 25% del fabbisogno alimentare dei capi allevati, calcolata secondo le normative di settore vigenti. Per gli allevamenti zootecnici esistenti le norme del RUE possono prevedere la possibilità di ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della potenzialità produttiva preesistente finalizzati all'adeguamento della struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell'impatto ambientale dimostrato per mezzo di apposita valutazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali. Compete al RUE definire le disposizioni necessarie a dettagliare, anche in termini di adeguamento della superficie utile, le possibilità di ampliamenti una tantum della potenzialità produttiva di cui al presente comma.
6. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale:
- a) il PSC detta con la Parte II, Titoli I, II e III, la normativa necessaria ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse;
 - b) il POC, oltre a dettagliare quanto previsto dal PSC ai precedenti commi 3 e 4, coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dal sistema della pianificazione sovraordinata e fatti propri dal PSC con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

7. (P) Gli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee, come identificati all'interno delle AVNA di cui al comma 1, e rappresentati nella Tav. 08, sono prioritariamente destinati alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee non è consentita la costruzione di alcun manufatto e lo svolgimento dell'attività agricola incompatibile con le finalità indicate. Sono consentite le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca che non comportino modificazioni permanenti del suolo ineditato e movimenti di terra.

Sono considerati non compatibili con l'assetto degli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, la continuità della rete ecologica, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturalizzazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.

8. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee di cui al precedente comma il RUE ed il POC provvedono a disciplinare:

- a) le attività agricole compatibili con gli obiettivi di tutela e rinaturalizzazione;
- b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Art. 87 Polo funzionale impianto golfistico: indirizzi, direttive e prescrizioni al POC

1. Il PSC individua e conferma l'impianto golfistico presente nel previgente PRG e lo definisce quale Polo Funzionale di rango comunale in relazione alla sua dimensione e specializzazione funzionale.

(P) 2. Il POC disciplina le trasformazioni consentite all'interno del Polo Funzionale di cui al precedente comma, nell'ambito dei seguenti indirizzi:

a) Destinazioni d'uso ammesse: - attrezzature per lo sport e il tempo libero che non comportino edificazione di manufatti edilizi; - pubblici esercizi e ritrovi; alberghi e alberghi residenziali come definiti e disciplinati dalla L.R. 30/11/1981 n°42; - residenza, impianti, attrezzature e spazi di servizio strettamente indispensabili alla funzionalità del complesso sportivo-ricreativo; - parco naturale.

b) Potenzialità edificatoria da svilupparsi all'interno del polo golfistico nelle aree appositamente perimetrate nella Tav.08:

- per attrezzature (club-house), per albergo e/o albergo residenziale con un minimo di 4 stelle, per servizi e impianti strettamente indispensabili alla funzionalità dell'impianto sportivo-ricreativo: complessivi 4.400 mq di (Su) localizzati interamente nell'area contraddistinta con la lettera a), dei quali da svilupparsi esternamente alle perimetrazioni di cui all'art. 5.4 del PTCP 2007 mq. 2.400, e da svilupparsi internamente alle perimetrazioni di cui all'art. 5.4 del PTCP 2007 mq. 2.000.

- per residenza - residenza turistica: mq. 2.200 di (Su) di cui da svilupparsi esternamente alle perimetrazioni di cui all'art. 5.4 del PTCP 2007, nell'area contraddistinta con la lettera a), mq. 1.600 e da svilupparsi internamente alle perimetrazioni di cui all'art. 5.4 del PTCP 2007, nell'area contraddistinta con la lettera b), mq. 600.

- per residenza - residenza turistica: incremento sino ad un massimo di ulteriori 2.900 mq. di (Su) da svilupparsi integralmente esternamente alle perimetrazioni di cui all'art. 5.4 del PTCP 2007 nell'area contraddistinta con la lettera a), alle condizioni di seguito dettagliate:

- all'avvenuta realizzazione della Club-house, la realizzazione di 1.200 mq;
- all'avvenuta realizzazione della struttura alberghiera, la realizzazione di 1.700 mq.

Il POC ed i PUA in sua attuazione potranno eventualmente modulare le modalità di realizzazione ma, in ogni caso, l'agibilità e l'abitabilità delle residenze sarà assentibile solo a seguito della dichiarazione di fine lavori della Club-house e della struttura alberghiera, per le quantità già sopra specificate.

In applicazione della suindicata potenzialità edificatoria relativa all'albergo e/o albergo residenziale, non saranno da computare nel calcolo della (Su) i locali interrati o seminterrati anche se presentano altezza interna superiore a ml. 2,40 purché la stessa non ecceda i ml. 3,50 mentre il RUE ed il POC potranno prevedere deroga per le superfici dei portici privati. Il termine "residenza turistica" non definisce una tipologia funzionale, bensì una tipologia edilizia: si deve intendere come un complesso edilizio riconducibile al tipo del "Resort", composto da villette, bungalows e tipi edilizi simili, che costituiscono un unico insediamento destinato a funzioni abitative, anche permanenti, e relative pertinenze e servizi.

3. (D) Altezza max: ml 6,70 per residenza turistica misurata come differenza tra la quota del marciapiede e la quota del cornicione; ml 7,50 per attrezzature, servizi e impianti strettamente indispensabili alla funzionalità dell'impianto sportivo-ricreativo misurata come differenza tra la quota del marciapiede e la quota del cornicione; ml 14,00 limitatamente alla torretta dell'albergo e/o albergo residenziale misurata come differenza tra la quota del marciapiede e la quota del cornicione; ml 9,80 limitatamente alle porzioni di edificio in adiacenza alla torretta e comunque non superiori al 45% delle linee di gronda previste per l'albergo misurata come differenza tra la quota del marciapiede e la quota del cornicione; ml 7,50 per le restanti porzioni dell'albergo misurata come differenza tra la quota del marciapiede e la quota del cornicione.

5. (D) Il POC potrà apportare rettifiche non sostanziali ai perimetri delle aree contrassegnate ed individuate con apposita grafia nella Tav. 08 del PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela, senza che tali rettifiche costituiscano variante allo stesso PSC.

6. (P) Il POC dovrà prevedere prioritariamente il recupero e riutilizzo, per le destinazioni d'uso ammesse, dei fabbricati esistenti all'interno del Polo Funzionale, e dovrà approfondire i tracciati e le potenzialità della direttrice in cui rafforzare collegamenti fruitivi riportata nella Tav.02 del PSC, come previsto all'Art. 14 delle presenti norme, prevedendo percorsi ciclo-pedonali pubblici per il collegamento tra le aree a monte e a valle Comune di Verucchio - Piano Strutturale Comunale (PSC) - Norme - Approvato Pagina 138 dell'ambito dell'impianto golfistico, al fine di garantire continuità alla fruizione pubblica dell'ambito fluviale del Marecchia, e fra il polo golfistico e la frazione di Villa Verucchio al fine di garantire continuità alla rete dei percorsi ciclo pedonali.

7. (P) La convenzione del PUA relativo all'ambito di cui al presente articolo, dovrà prevedere l'impegno dei soggetti attuatori alla gestione dell'impianto golfistico per 20 anni dalla data di approvazione del PUA stesso, garantito da idonee polizze fideiussorie. La medesima convenzione dovrà prevedere che, in caso di inadempienza dell'obbligo di gestione ventennale, le aree su cui sorgeranno i manufatti costituenti le attrezzature (club-house), i servizi e impianti strettamente indispensabili alla funzionalità dell'impianto sportivo-ricreativo, ivi compresi gli stessi manufatti, e l'impianto golfistico, dovranno essere ceduti all'Amministrazione Comunale ad un prezzo da concordarsi fra le parti ma comunque non più alto del valore medio delle aree agricole poste in tale ambito territoriale. La convenzione potrà altresì prevedere una clausola per la quale tale impegno ventennale dovrà essere trasferito ad eventuali acquirenti o nuovi concessionari delle aree interessate dal PUA, a eventuali acquirenti dei manufatti realizzati all'interno del suo perimetro e a eventuali nuovi gestori dell'attività golfistica. La convenzione dovrà prevedere il riconoscimento del diritto di prelazione in favore dei tesserati dell'impianto golfistico, relativamente ai passaggi di proprietà inerenti le residenze - residenze turistiche.

In comune di Verucchio è prevista solamente rete di distribuzione irrigua e non manufatti fuori terra. Gli interventi ricadono in ambito archeologico tutelato e conseguentemente si attiva l'endoprocedimento previsto e disciplinato dall'art. 50- bis del RUE vigente con gli elaborati previsti in allegato.


Non sono previste attività in contrasto con i vincoli delle Norme.

B.3.2. Regolamento Urbanistico Edilizio – Verucchio (RUE)¹²

Il Comune di Verucchio ha avviato un procedimento di variante del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 29/11/2016.

La variante si è conclusa con l'approvazione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 27/09/2018.

Figura B-21: RUE Regolamento Urbanistico Edilizio – Tavola 01: territorio nord



L'area è classificata come AVNA – Area di valore naturale e ambientale (Art. 75 RUE) all'esterno della fascia di rispetto stradale.

Art. 75 Ambiti di valore naturale ed ambientale (AVNA)

1. Gli Ambiti di valore naturale e ambientale (Art. A-17 delle LR 20/2000 e Art. 75 del PSC), sono le aree da sottoporre ad una speciale disciplina di tutela e a locali progetti di valorizzazione, promuovendo la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici, salvaguardando la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali presenti; si richiamano a proposito le disposizioni di cui all'Art. 75 delle norme del PSC, che si intendono qui interamente trascritte.

2. Usi ammessi. Sono consentiti gli usi previsti al precedente Art. 73, comma 1, con l'esclusione dei seguenti: A2, A3, B3, b2.1, d2.4, d2.7, Gli usi d2.5 sono ammessi unicamente all'interno di edifici rurali già esistenti. Gli usi b1.1, b2.6, b4.3, b4.4, E1, E6 ed E7 sono consentiti unicamente all'interno di edifici esistenti.

3. Interventi ammessi:

a) il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, nel rispetto delle categorie di tutela A1, A2.1, A2.2 di cui all'Art. 18 delle presenti norme;

b) il recupero del restante patrimonio edilizio esistente, evitando che il riuso degli edifici comporti lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, alle condizioni di cui al successivo Art.78;

c) la realizzazione di infrastrutture pubbliche compatibili con la disciplina di tutela, con l'esclusione di strade asfaltate a servizio di singoli fabbricati a qualsiasi uso destinati, e solo nel caso in cui non sussistano alternative localizzative;

d) gli ampliamenti – di cui alla lettera g) dell'allegato alla L.R. 15/2013 - di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela, unicamente nei seguenti casi:

□ ampliamento (AM), esclusa la sopraelevazione, dei fabbricati esistenti non soggetti a specifiche disposizioni di tutela, a servizio di aziende agricole, unicamente per le esigenze di Imprenditori Agricoli Professionali, nel limite del 20% della (Su) esistente, con un max di mq 250 di (Su) complessivi per azienda agricola;

□ ampliamento (AM), esclusa la sopraelevazione, degli edifici abitativi esistenti non soggetti a specifiche disposizioni di tutela, unicamente per le esigenze di Imprenditori Agricoli Professionali, nel limite del 20% della (Su) esistente, con il limite

¹² Fonte: <https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/regolamento-urbanistico-edilizio/var-rue> sito consultato il 24.05.22

- di 100 mq di (Su);
- ☐ in ogni caso suddetti interventi non devono interessare le aree disciplinate dagli articoli 2.2 e 5.1 delle Norme del PTCP 2007;
 - ☐ fabbricati necessari alla gestione di attività esistenti di valorizzazione ambientale e didattica ambientale, in relazione ai "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui all'Art. 15 del PSC, espressamente previsti dal POC e dai predetti "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione";
 - ☐ ampliamento (AM) degli allevamenti zootecnici esistenti, nel limite del 20% della potenzialità produttiva – configurabile con l'aumento massimo del 20% della (Su) - finalizzato all'adeguamento della struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell'impatto ambientale dimostrato per mezzo di apposita valutazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali.
 - ☐ demolizione (D) e ricostruzione (Ri) con ampliamento (AM) degli allevamenti zootecnici estensivi esistenti (uso d2.3), nel limite del 20% della potenzialità produttiva – configurabile con l'aumento massimo del 30% della (Su) – intervento finalizzato all'adeguamento della struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell'impatto ambientale dimostrato per mezzo di apposita valutazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali; in tali casi il nuovo edificio dovrà essere a "energia zero", cioè per il consumo di energia elettrica e climatizzazione dovrà essere alimentato da "energia da fonti rinnovabili", come definita nell' Allegato 1 dell' "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" approvato con delibera Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 967.
- e) realizzazione dei soli manufatti tecnologici e di servizio compatibili e connessi con la disciplina di tutela e valorizzazione.
- f) le nuove attività per usi d2.5 sono ammesse unicamente in edifici rurali già esistenti e con superficie utile (Su) non superiore a 500 mq
- g) le attività per usi d2.5 e d2.6 già insediate possono essere ampliate nel limite del 20% della superficie utile (Su) esistente.
- h) La realizzazione di serre con struttura e/o copertura rigida per usi d2.6, da utilizzarsi anche per ricovero scorte e foraggi, unicamente per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR.
- i) All'interno del perimetro della corte è consentita la realizzazione di serre precarie, da utilizzarsi anche per protezione scorte di fieno, paglia e foraggio, da realizzarsi ai sensi e con i limiti di cui all'Art.7, comma 1, lettere e) ed f) della L.R. 15/2013.
- 3.1. Gli interventi di ampliamento (AM) di edifici destinati ad abitazione (uso D1) e di annessi fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un PU. Tale PU dovrà individuare:
- ☐ il perimetro della "corte", destinata agli insediamenti edilizi funzionali all'attività dell'azienda e alle esigenze dei residenti;
 - ☐ la disposizione dei fabbricati esistenti e in ampliamento;
 - ☐ la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo alle alberature;
 - ☐ i modi e le azioni per la tutela paesaggistico-ambientale attiva, il perseguimento e la valorizzazione delle identità di protezione ambientale di cui al precedente Art. 73, comma 6;
 - ☐ il carattere di integrazione dell'ampliamento edilizio con le attività di coltura del fondo.
- 3.2. La "corte" dovrà avere un impianto unitario ed essere unica per ogni fondo.
- 3.3. Per gli interventi consentiti valgono i seguenti indici:
- 3.3.1. Edifici destinati ad abitazione (uso D1):
- ☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 9 Ha interamente in proprietà; gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente applicando anche tutte le disposizioni di cui al precedente punto 3.1 del presente comma;
 - ☐ $H_{max} = m\ 8,80$
 - ☐ distanze tra gli edifici = quanto l'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10;
 - ☐ distanza minima dal perimetro della corte = m 5;
 - ☐ $I_p = 90\%$;
 - ☐ $A = 120$ alberi /ha;
 - ☐ $Ar = 140$ arbusti/ha.
- 3.3.2. Fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1, d2.2:
- ☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 9 Ha interamente in proprietà; gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente applicando anche tutte le disposizioni di cui al precedente punto 3.1 del presente comma;
 - ☐ $H_{max} = m\ 8,30$ (esclusi i silos e gli impianti tecnici non contenuti in involucri edilizi);
 - ☐ Max. 1 piano;
 - ☐ distanze tra gli edifici = quanto l'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10;
 - ☐ distanza minima dal perimetro della corte = m 5;
 - ☐ $I_p = 90\%$;
 - ☐ $A = 120$ alberi /ha;
 - ☐ $Ar = 140$ arbusti/ha.
- 3.3.2. bis. Serre con struttura e/o copertura rigida per usi d2.6, da utilizzarsi anche per ricovero scorte e foraggi:
- ☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 6 Ha interamente in proprietà;
 - ☐ $Su_{max} = 500$ mq;
 - ☐ $H_{max} = m\ 8,30$;
 - ☐ Max. 1 piano;
 - ☐ distanze tra gli edifici non inferiore a m 10;
 - ☐ distanza minima dal perimetro della corte = m 5;
 - ☐ $I_p = 90\%$;

- ☐ A = 120 alberi /ha;
- ☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.3.3. Ai fini dell'applicazione degli indici e parametri di cui al presente comma 3, si farà riferimento alla consistenza dei fondi alla data di adozione del vigente PRG. Per fondi derivanti da frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione del vigente PRG, per l'attuazione degli interventi previsti al presente comma 3, è comunque richiesta una superficie minima di 12 Ha.

3.3.4. Qualora gli interventi di recupero degli edifici esistenti, destinati agli usi d2.1 e d2.2, prevedano la ricostruzione, gli stessi dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica; per specifiche esigenze di carattere igienico – sanitario, certificate da parere della competente AUSL, sarà consentibile separare in due distinti corpi di fabbrica gli usi d2.1 dagli usi d.2.2.; gli usi d2.1 sono consentibili anche al piano interrato o seminterrato dei fabbricati, in tal caso sarà possibile separarli dagli usi d.2.2 a prescindere dal parere della AUSL.

3.4. Gli interventi di ampliamento su edifici già destinati agli usi d2.3 e d2.4 vengono realizzati attraverso PU, nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie e di tutela dell'ambiente; le nuove costruzioni in ampliamento sono consentite con i limiti e le modalità di cui al precedente comma 3, lettera d), quinto e sesto alinea, ed esclusivamente applicando anche tutte le disposizioni per la tutela paesaggistico-ambientale attiva, il perseguimento e la valorizzazione delle identità di protezione ambientale di cui al precedente Art. 73, comma 6.

3.5. Gli interventi di cui al punto 3.4, ad eccezione di quelli destinati ad allevamenti suinicoli, devono osservare i seguenti indici e parametri:

- ☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 12 Ha interamente in proprietà;
- ☐ H max. = m 8,30;
- ☐ Max. 1 piano;
- ☐ distanza dai confini di proprietà > 20 m;
- ☐ distanza dai perimetri delle "corti" o da abitazioni: > 100 m;
- ☐ distanza dai perimetri del territorio urbanizzato o urbanizzabile: > 300 m;
- ☐ distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all'uso (escluse abitazioni): > 20 m;
- ☐ Ip = 90%;
- ☐ A = 120 alberi /ha;
- ☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.6. Gli interventi di cui al punto 3.4, destinati ad allevamenti suinicoli, devono osservare i seguenti indici e parametri:

- ☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 15 Ha interamente in proprietà;
- ☐ H max. = m 8,30;
- ☐ Max. 1 piano;
- ☐ distanza dai confini di proprietà > 50 m;
- ☐ distanza dai perimetri delle "corti" o da abitazioni non connesse all'uso: > 200 m;
- ☐ distanza dai perimetri del territorio urbanizzato o urbanizzabile: > 1000 m (e comunque nella misura necessaria a limitare i disagi della popolazione in relazione alle casistiche quali metodologia di allevamento, movimentazione e stoccaggio deiezioni, aree residenziali sottovento, rispetto agli insediamenti residenziali ricompresi entro il perimetro del Territorio Urbanizzato o urbanizzabile);
- ☐ distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all'uso (escluse abitazioni): > 20 m;
- ☐ Ip = 90%;
- ☐ A = 120 alberi /ha;
- ☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.7. Per gli edifici destinati ad allevamenti d2.3 esistenti alla data di adozione della Variante 2015 al RUE, che non rientrino negli indici e parametri di cui ai precedenti punti 3.5 e 3.6, sono possibili gli interventi di manutenzione MO e MS.

4. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee, come identificati all'interno delle AVNA e rappresentati nella Tav. 08 del PSC, sono ammesse unicamente le seguenti attività agricole:

a) le attività connesse alla gestione, alla ricerca ed allo sfruttamento dei prodotti naturali del suolo, escludendo l'utilizzo di mezzi meccanizzati;

b) le attività di pascolo connesse agli allevamenti zootecnici di tipo non intensivo.

5. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee di cui al precedente comma 4, è ammessa la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica e di interventi di forestazione.

6. Nei medesimi ambiti è altresì ammessa la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Il POC può delimitare zone in cui per la qualità territoriale e ambientale o la fragilità territoriale siano da escludere gli interventi di cui sopra. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune di Verucchio nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

7. Nel caso di cui al precedente comma 6, dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal PTCP 2007, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

8. Gli interventi di cui ai commi 5 e 6 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie arbustiva possibile, salvaguardando in ogni caso i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

9. Le opere di cui ai commi 5 e 6, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 5 e 6, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee di cui al precedente comma 6, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori eventualmente compromessi.

10. All'interno degli AVNA di cui al presente articolo, sono comprese anche aree costituenti porzione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia, istituito ai sensi della direttiva 92/43 CEE e dal DPR 8 settembre 1997, n. 357, facente parte della Rete Natura 2000 di cui alla LR 17 febbraio 2005, n. 6. All'interno del SIC si applicano le misure di conservazione adottate dalla Regione e dalla Provincia di Rimini ai sensi dell'Art. 4 del citato DPR 357/97 ed il piano di gestione di cui all'Art. 3 della LR 7/2004. I progetti e gli interventi proposti all'interno del SIC devono essere sottoposti alla Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del DPR 357/97 e all'Art. 6 della LR 7/2004, in aderenza alle "Linee guida" Allegato B alla Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007.

In comune di Verucchio è prevista solamente rete di distribuzione irrigua e non manufatti fuori terra.

Vincolo Archeologico

Gli interventi ricadono in ambito archeologico tutelato e conseguentemente si attiva l'endoprocedimento previsto e disciplinato dall'art. 50- bis del RUE vigente.

Titolo edilizio

L'intervento non è soggetto a titolo edilizio ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera b della L.R. 15/2013.

B.3.3. Piano Operativo Comunale – Verucchio (POC)¹³

Il POC è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29.04.2013, ed è diventato efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 19/06/2013.

Successivamente è stato modificato una prima volta con variante approvata con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2014, ed una seconda volta con variante approvata con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 16.07.2015. L'ultima variante è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 21/07/2017.

A far data dal 19/06/2018 sono scaduti i tempi di validità quinquennali previsti dall'art. 30 della L.R. 20/2000; da tale data pertanto cessano di avere effetto le previsioni non attuate.


L'area di rete irrigua non ricade nell'ambito di applicazione del POC del Comune di Verucchio.

¹³Fonte: https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/poc_verucchio/poc-vigente - Sito consultato il giorno 24.05.22

B.3.4. Zonizzazione Acustica Comunale – Verucchio (ZAC)¹⁴

Il PZA è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n° 79 del 14/12/2010.

Figura B-22: PZA Piano Zonizzazione Acustica – Tavola 1_N: Classificazione Acustica



INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Fasce di pertinenza stradale

D.P.R. n° 142/2004 Strade esistenti e assimilabili						
Tipo di strada (Secondo il codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo dBA
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100m (fascia A)	50	40	70	60
		150m (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100m (fascia A)	50	40	70	60
		50m (fascia B)	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100m	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100m	50	40	65	55
E-urbana di quartiere		30m	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto da art.6, comma 1 lett.e della LEGGE 447 DEL 1995			
F-locale		30m				

Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14/11/1997)		Limiti di immissione Leq in dB(A)		Limiti di emissione Leq in dB(A)	
		Tempo di riferimento		Tempo di riferimento	
		Diurno ore 6.00-22.00	Notturmo ore 22.00-6.00	Diurno ore 6.00-22.00	Notturmo ore 22.00-6.00
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

L'area è classificata come area particolarmente protetta (Classe I) e come area di tipo misto (III). Si ricorda che in comune di Verucchio è prevista solamente rete di distribuzione irrigua e nessun manufatto fuori terra o sorgenti sonora fisse. Le uniche sorgenti saranno quindi le macchine operatrici durante la fase di cantiere.

¹⁴Fonte: <https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/piano-zonizzazione-acustica> - Sito consultato il giorno 24.05.22.


B.4. Pianificazione Comunale – Comune di Santarcangelo

B.4.1. Piano strutturale comunale – Santarcangelo (PSC)¹⁵

Il PSC del comune di Santarcangelo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 21.7.2010, assoggettato successivamente ad una variante al Psc approvata con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 9.5.2012.

Vi è un'ultima variante specifica al Piano Comunale Strutturale approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 26/02/2021, pubblicata sul Bur n. 73 del 17 marzo 2021.

L'intera area in esame è classificata come Territorio Rurale – TRU (art. 33 NTA)



¹⁵ Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/psc> – Sito consultato il 25.05.22.

LEGENDA



Figura B-23: PSC – Tavola 1c: ambiti e trasformazioni territoriali

I laghi oggetto di trasformazione in bacini di accumulo della risorsa idrica ricadono nella Aree interessate da attività estrattive – PAE (art. 12 NTA), nello specifico sono classificati come invasi artificiali dalle attività di escavazione (art. 12 PSC – PAE); l'intera area è classificata come AVN – Aree di valore naturale ed ambientale (LR 20/2000 art. A-17 – Art. 70 NtA PSC – Corridoi ecologici di rilevanza regionale e provinciale). L'area ricade anche nella classificazione Insediamenti produttivi da riqualificare – APC.R.5 (art. 66 NTA), tuttavia si precisa che nell'area sono presenti due ambiti produttivi da riqualificare, che non saranno oggetto di alcun effetto dalla realizzazione del progetto, in quanto non interessati o ricompresi.

Porzioni di territorio interessato ricadono nelle seguenti classificazioni:

- Rete della viabilità extraurbana di interesse intercomunale esistente – MOB.VE (art. 82 NTA)
- Fasce di rispetto stradale
- Fasce di attenzione per inquinamento elettromagnetico, elettrocondotti alta tensione 132 kW (art. 92 NTA)
- Principali piste ciclabili esistenti e di progetto – MOB.CO (art. 82 NTA)




Figura B-24: PSC – Tavola 2 c: tutele e vincoli di natura ambientale

I laghi ricadono negli Ambiti a vulnerabilità idrogeologica (art. 14.1 NTA) e sono cartografati come ambiti del Piano delle attività estrattive del comune di Santarcangelo, in area ARA – Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo (Art. 14.2 PSC – art. 3.3 PSC), come Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 14.4 NTA – art. 3.5 del PTCP) e come Ambiti di tutela pozzi e prelievi idrici (art. 15 NTA). L'alveo del Marecchia ricade nella classificazione Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 7 NTA – art. 2.2 del PTCP).





Figura B-25: PSC – Tavola 3 c: tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistico ed antropico



L'area è classificata come Area di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.

29 PSC e Art. 5.4 PTCP), in Area di collegamento ecologico di rilevanza regionale (Aree PAN) (Art. 25 c. 4b del PSC – art. 1.5 del PTCP), in Area meritevole di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/05 (art. 25 c. 4b NTA – art. 1.5 del PTCP), in Siti di importanza comunitaria (Area Torriana, Montebello, fiume Marecchia) (art. 25 c. 4a NTA – art. 1.5 del PTCP) e i Strade storiche extraurbane (art. 32 NTA).

Figura B-26: PSC – Carta potenzialità archeologiche



I bacini si trovano in area di potenzialità archeologica bassa.

Si riportano gli estratti degli articoli applicabili delle norme tecniche di attuazione del PSC.

Art. 30. Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 5.5 PTCP) e siti di interesse archeologico individuati dal PSC

[omissis] 5.(P) Il PSC individua nelle tavole 3 zone di territorio a diversa potenzialità archeologica, entro le quali gli interventi urbanistici ed edilizi sono soggetti al vincolo del controllo archeologico preventivo. La carta delle potenzialità archeologiche – che forma, con i relativi allegati, parte integrante del Quadro Conoscitivo del presente Piano – individua tre livelli di potenzialità del territorio: bassa, media, alta: Basso: Area con ipotetica presenza di stratificazione deducibile da analisi storiche, geologiche, geomorfologiche o dalla vicinanza con siti di maggiore potenzialità [omissis]

8.(P).Area a potenzialità archeologica bassa

Nelle zone, edifici o complessi segnalati in area di potenzialità archeologica bassa, qualora si debbano realizzare opere che prevedano scavi ad una profondità superiore ai 60 cm. sotto al piano di calpestio attuale, prima dell'intervento la proprietà dovrà inviare al Comune una comunicazione con allegato il progetto, al quale dovrà essere allegata una planimetria riportante la localizzazione dell'intervento e i dettagli di sezione relativi alle opere di scavo. Il Comune inoltrerà la comunicazione alla Soprintendenza che, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà comunicare eventuale necessità di attivare attività di controllo archeologico preventivo. Qualora dopo trenta giorni non vi siano indicazioni da parte della Soprintendenza si intende applicata la normativa del silenzio-assenso. [omissis]

Art. 7. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.2.2 PTCP e art. 8 PAI)

1 Ai sensi dell' art.2.2 del PTCP e dell'art.8 del PAI si intendono per alvei le parti di territorio interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque, delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto sedimenti storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o sedimenti attualmente interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.

2 Gli alvei dei tratti idraulicamente più significativi dei corsi d'acqua che interessano il territorio di Santarcangelo (Fiume Marecchia e Torrente Uso) sono individuati graficamente nella tavola 2 del PSC, così come definito dalle tavole del Piano Stralcio e del PTCP.

3 (P) Nelle aree di cui al comma 1, oltre alle disposizioni di cui al precedente articolo 12, valgono pertanto le seguenti prescrizioni: a) Non sono consentiti: - interventi edilizi, interventi di impermeabilizzazione e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura che non siano connessi a interventi idraulici predisposti da e Autorità competenti; - le colture agricole e le attività zootecniche; - la dispersione dei reflui non adeguatamente trattati; - le discariche di qualunque tipo, gli impianti di trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, gli impianti di trattamento delle acque reflue; - il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura; - qualunque tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi). b) Sono fatti salvi, previo parere vincolante dell'ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico, i seguenti interventi, opere e attività qualora previsti dagli strumenti urbanistici generali: - interventi relativi alle infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento che non determinano rischio idraulico e con tracciato il più possibile ortogonale all'alveo; - mantenimento e potenziamento della portualità turistica esistente, attrezzature amovibili per la pesca e il ricovero di piccole imbarcazioni. c) Per i manufatti edilizi presenti negli alvei sono consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. d) Gli interventi di tombinatura di tratti del reticolo idrografico minore sono vietati ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l'accessibilità ad insediamenti esistenti non altrimenti raggiungibili. Eventuali interventi di interrimento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico minore sono consentiti esclusivamente se funzionali all'attuazione di previsioni contenute nel previgente PRG e previo parere vincolante dell'Autorità Idraulica competente. Sono fatti salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla eliminazione o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla tutela della pubblica incolumità.

4.(P) Gli alvei sono destinati al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua e sono luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione, mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). La gestione degli alvei deve essere quindi finalizzata esclusivamente al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica e della qualità ambientale e si attua attraverso: a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica; b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano rischio idraulico (cfr. art. 1, comma 5, DL n.180/98); c) interventi di manutenzione e di costituzione e ripristino della vegetazione fluviale (da realizzare anche contestualmente agli interventi di messa in sicurezza idraulica) che consentano all'alveo di funzionare come corridoio ecologico; d) interventi di rinaturalizzazione di tratti artificializzati. Tutti gli interventi di cui al presente comma devono essere realizzati secondo i criteri di bassa artificialità e d'ingegneria naturalistica e secondo le ulteriori disposizioni definite dalla direttiva approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Concacon deliberazione n. 3 del 30 novembre 2006. Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le trasformazioni morfologiche che non siano connesse a interventi idraulici, le colture agricole, le attività zootecniche, le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano opere idrauliche, le discariche, gli impianti di trattamento delle acque reflue, le attività estrattive. Non è compatibile con l'alta pericolosità degli alvei ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi; campeggi). La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino.

5. (P) Gli alvei, sia quelli individuati graficamente dal Piano stralcio (e riportati nella cartografia del PSC, tav.2), sia quelli individuati a seguito delle disposizioni dell'art.8 comma 1 del Pianostralcio dell'Autorità di bacino, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti, per gli alvei già individuati dal presente piano, dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio: a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura; b) sono fatti salvi gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) del precedente comma 4, gli interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 22 del D.Lgs 152/99 (b) e del Piano di tutela delle acque di cui all'art.44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento, che non determinino rischio idraulico. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di bacino. c) per i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale presenti negli alvei, individuati nell'Allegato 3 delle norme del PAI, in situazione di rischio idraulico molto elevato, vanno consentiti solo interventi di demolizione senza ricostruzione; sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del precedente comma 4, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

6. (D) Entro gli ambiti di cui al presente articolo vanno inoltre applicate le Direttive dell'Autorità di bacino riguardanti: - disposizioni in merito agli interventi di manutenzione e di sistemazione degli alvei, secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica - disposizioni relative alla regolamentazione delle derivazioni di acque pubbliche finalizzata a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale nei corpi idrici (art. 22, D.Lgs 152/99) (b), in coerenza con le prescrizioni del Piano di tutela delle acque di cui all'art.44 del D.Lgs 152/99, successivamente alla sua entrata in vigore; - criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali; - definizione dei parametri necessari all'implementazione di modelli idraulici.

Art. 12. Attività estrattiva di materiali litoidi

- 1 (P) Nel bacino interregionale del Marecchia-Conca è vietata l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei, come definiti all'art.7, e dalle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, nonché dalle aree del demanio idrico.
- 2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- a) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di invaso previsto nel progetto dell'opera; le asportazioni di materiali litoidi sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.7 delle presenti norme. per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;
 - b) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e di sistemazione idraulica che rientrino nei programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21, 22 e 23 della L.183/89 e nei programmi di cui alle leggi regionali di settore;
 - c) al prelievo manuale di selci per il recupero di pavimentazioni nei centri storici e di edifici monumentali, richiesto sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli Enti competenti indicante i quantitativi occorrenti ed il sito del prelievo.
- 3 In occasione della richiesta di titoli abilitativi per interventi edilizi che comportano scavi è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la cessione gratuita di tutti gli eventuali materiali inerti pregiati di risulta (ghiaie e sabbie).
- 4 Il PSC riporta nella Tav.1 le aree del territorio comunale interessate da attività estrattive, per le quali il riferimento normativo è costituito dal piano di settore (PAE).
- Sono in proposito distinte tre situazioni:
- le cave attive, per le quali la disciplina delle attività è definita dal PAE vigente;
 - le cave dismesse, per le quali il PSC persegue obiettivi di riqualificazione ambientale e paesaggistica; attraverso la normativa del RUE sono definite in proposito modalità di ripristino della morfologia e degli usi agricoli preesistenti;
 - gli invasi artificiali derivati da attività di escavazione, per i quali il RUE disciplina, nel rispetto delle tutele del PSC, usi e modalità di fruizione compatibili, finalizzati all'obiettivo della riqualificazione attiva del territorio.

14.1 Disposizioni generali (art. 3.2 PTCP)

- 1.(P) Nelle aree di ricarica ARA, ARD, ARI, perimetrate nella tav. 2 del PSC, è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.
- 2.(P) Nelle aree di ricarica ARA non sono consentite discariche e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti di qualunque tipo. Nelle aree di ricarica ARD non sono consentite discariche di qualunque tipo e impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nelle aree di ricarica ARI sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale.
- 3.(P) E' vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree ARA e nelle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua".
- 4.(P) Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e devono essere assoggettate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività. Non sono comunque ammessi tombinamento di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99. Nei settori di ricarica ARA non sono ammesse nuove attività comportanti l'estrazione di materiale litoide e non ad eccezione delle fattispecie previste dell'art. 12 bis comma 2 del e norme del Piano stralcio dell'Autorità di bacino per l'assetto idrogeologico.
- 5.(D) Nella formazione di progetti di recupero ambientale e di eventuale riutilizzo dei bacini di ex cava potrà essere valutato il loro potenziale utilizzo come bacini di ricarica della falda e/o come bacini di accumulo della risorsa idrica.
- 6.(P) Il potenziale utilizzo dei bacini di ex-cava per fattispecie previste dal precedente comma 5 non deve in ogni caso comportare interventi di artificializzazione e impermeabilizzazione.

14.2 ARA - Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo (art. 3.3. PTCP)

- 1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela delle dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 comma 3 e 14.1, valgono le seguenti prescrizioni:
- a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;
 - b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera d);
 - c) sono inoltre vietati: la dispersione di reflui non adeguatamente trattati, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i serbatoi interrati per idrocarburi, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;
 - d) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui agli articoli 9.3 e 9.4 del PTCP; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio;
 - e) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
2. Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
- a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione.

Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;

b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica;

c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 15;

3.(P) L'insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree per le quali le opere di urbanizzazione di cui all'art. A-23 della L.r. 20/2000 siano già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela del e Acque regionale (21 dicembre 2005). Sono ammessi interventi relativi alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio:

a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;

b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.);

c) che siano assunte idonee misure per l'eliminazione di eventuali rischi di contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della risorsa idrica;

d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente, alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di essa nel tempo e in relazione agli effetti di prelievo.

4.(P) Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità delle acque.

5. Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata.

6. Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate nella Tavola C del PTCP.

7.(D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, il RUE prevede misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e assume idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria, con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti, recapitante ad un adeguato impianto di trattamento delle acque reflue in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo ricettore. In particolare il POC e il RUE, per gli ambiti e interventi di rispettiva competenza, prevedono una rete fognaria separata con perfetta tenuta della rete per acque nere, oltre alla messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie (in particolare per le aree destinate alla sosta e al transito dei veicoli deve essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia) esistenti e di previsione.

Qualora non sia possibile l'allaccio in pubblica fognatura il RUE può promuovere la sperimentazione e la realizzazione, in accordo con le Autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. tramite impianti di fitodepurazione). Il RUE dispone inoltre in merito alla limitazione e/o messa in sicurezza delle attività consentite con particolare riferimento ai centri di pericolo di cui all'allegato 1 del PTA.

14.4 ARI – Aree di ricarica indiretta della falda e BI - Bacini imbriferi (art. 3.5 PTCP)

1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, ferme restando le disposizioni di cui al precedente art.14.1, all'interno delle aree di ricarica indiretta della falda e dei bacini imbriferi il PSC applica disposizioni del PTCP; pertanto: a) individua limitati interventi di nuova urbanizzazione, in continuità al territorio urbanizzato esistente, nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del PTCP e del PSC; b) al fine di limitare il rischio idraulico derivante dallo smaltimento delle acque meteoriche, applica le prescrizioni di cui al precedente art. 10. Nelle Aree di ricarica indiretta (ARI) il POC e gli strumenti attuativi, a compensazione di nuove impermeabilizzazioni, individuano le aree da destinare a ripascimento della falda per un'estensione non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, fermo restando l'obbligo di gestione delle acque di prima pioggia ai sensi dell'art.10.2 delle norme del PTCP "Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui" c) nelle aree urbanizzate e nelle aree destinate alla urbanizzazione, nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei sparsi, valgono le disposizioni di cui al comma 7 del precedente articolo 14.2.

Art. 15 Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile (art. 3.7 PTCP)

1.(P) Nella tav. 2 del PSC sono localizzati i pozzi ad uso idropotabile con le rispettive zone di tutela assoluta e zone di rispetto delimitate ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs 152/2006, in conformità alla Tavola S.A.6 del Quadro conoscitivo del PTCP.

2.(P) La zona di tutela assoluta è adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.

3.(P) Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k) pozzi perdenti; l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto.

4. Qualora fosse riscontrata la presenza di insediamenti o attività di cui al comma 3, preesistenti, ove possibile il Comune adotta le misure per il loro allontanamento, in ogni caso garantisce la loro messa in sicurezza.

Art. 25. Rete ecologica (art.1.5 PTCP)

a) Componenti istituzionali: - Siti di importanza comunitaria (SIC) Il Piano individua nella Tavola 3 il Sic di "Torriana, Montebello e fiume Marecchia" integrato sulla base della proposta contenuta nel Quadro Conoscitivo e in conformità alla DGR n. 512 del 20/04/2009 di aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia Romagna. Per tale sito la Provincia promuove, ai sensi delle disposizioni di cui al a LR 7/04, la realizzazione di uno specifico Piano di gestione di concerto con la Comunità Montana Val Marecchia e i Comuni territorialmente interessati e nell'ambito degli accordi previsti dal a LR 2/04 per la montagna; in tale ambito territoriale sarà salvaguardato l'equilibrio fra attività ricreative e sportive, attività venatoria, percorsi ed attività escursionistiche di valorizzazione dei beni storico-naturalistici.

b) Componenti progettuali:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale:

Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05. Esse comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari e i principali ambiti fluviali della provincia e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale.

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale:

Il PSC sviluppa la tutela e la regolamentazione degli ambiti di collegamento ecologico di carattere locale individuati dal PTCP, in conformità agli obiettivi dell'art.1.5.

- Aree meritevoli di tutela (Tav. 3 del PSC): sono individuate dal PTCP, prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella Tavola A; si tratta delle aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05.

- Diretrici da potenziare e Corridoio trasversale.

Il Comune di Santarcangelo partecipa alla realizzazione a livello intercomunale delle Diretrici da potenziare e del corridoio trasversale di media collina, promosso dal PTCP, finalizzato alla salvaguardia dei valori ambientali e delle visuali paesaggistiche (Tav.3 del PSC).

Art. 29 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.5.4 PTCP)

1.(P) Il PSC nella Tavola 2 individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui alla Tav. B del PTCP, quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore.

2.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo, in recepimento dell'art. 5.4 del PTCP, sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Il RUE e il POC, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, specificano l'individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili.

3.(P) Le norme del PSC, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP e del PSC, consentono nelle aree di cui al presente articolo i seguenti usi e interventi:

a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione del e attrezzature di cui al a precedente lettera a);

c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 9.

4.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi 3, 8, 9, sono comunque consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della L.R.n. 20/2000 e ss.mm. e ii. e, previa valutazione dell'inserimento ambientale e dell'assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati dal RUE e dal POC per ambiti specifici;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto esistenti, finalizzati al loro adeguamento ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva

qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del Titolo 9 - Territorio rurale del PTCP;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

5.(P) Le opere di cui al e lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alle disposizioni del Titolo 3 del PTCP ed alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

Le azioni di riassetto e riqualificazione di alcuni complessi industriali insediati nell'ambito fluviale del Marecchia sono disciplinate dal PSC, nel rispetto delle citate disposizioni dell'art.5.4 del PTCP, attraverso gli "insediamenti produttivi da riqualificare - APC.R", di cui all'art.66 delle presenti Norme.

7.(D) Il RUE individua (ed il POC ne programma gli eventuali interventi di trasformazione):

a) gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado edilizio, igienico e ambientale e all'insediamento di funzioni connesse all'istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000, nel caso di attività connesse all'istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;

b) i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quelle insistenti su aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti edilizi, individuando le aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione del e aree liberate e volti alla loro rinaturalizzazione.

8.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 8 non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del comune ovvero di parti della popolazione del comune di Santarcangelo e di un comune confinante. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni

in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10 (D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.

11 (P) Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua così come individuate nella Tavola 3 del PSC le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP e - nei seguenti casi - le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR:

a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione PTPR;

b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;

c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR.

12.(P) Nei casi in cui sulla base delle disposizioni del presente articolo il PSC e il POC prevedano che gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia siano ammessi previa verifica di assenza del rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti suddetti.

Art. 32. Elementi di interesse storico-testimoniale (art. 5.9 PTCP)

1. Il PSC individua nella Tav.3, recependo le indicazioni della Tavola B del PTCP, i tratti di viabilità storica extraurbana di rilevanza territoriale con riferimento alla cartografia I.G.M. di primo impianto e quelle della Tavola C del PTCP: il tracciato della Fossa Viserba SX Marecchia e Patara Dx Marecchia e delle tratte ferroviarie storiche.

2.(P) L'individuazione di cui al comma 1 comporta il rispetto delle specifiche prescrizioni di tutela di cui all'art. 5.9 del PTCP; alle stesse tutele sono assoggettati gli ulteriori tratti di viabilità storica di rilevanza locale individuati nel Quadro Conoscitivo del PSC. Detta viabilità, individuata nella cartografia del primo Catasto dello Stato nazionale per la parte più propriamente urbana e nella cartografia I.G.M. di primo impianto per la parte extraurbana, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei Centri storici, negli Ambiti urbani consolidati ed in quelli da riqualificare del PSC, è regolata dalla disciplina particolareggiata prevista dal PSC e dal RUE per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana è tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. In particolare il PSC e il RUE individuano adeguate fasce di rispetto selezionano i tracciati storici che possono costituire assi di connessione secondari della rete ecologica implementata a livello locale

Art. 33. Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale – Perimetrazioni

1.(P) Ai sensi dell'art.28 comma 2 della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale. La relativa perimetrazione è riportata nella tavola 1 del PSC in scala 1:5.000. Il territorio urbanizzato è costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

2.(P) Ai sensi dell'art. A-5, comma 6 della L.R.20/2000 e ss.mm. e ii. La tav.1 del PSC riporta in corrispondenza degli assi stradali, ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada, il limite del centro abitato.

3.(P) Ai sensi dell'art.28 comma 3 della L.R.n.20/2000 e ss. mm. e ii. Le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal Piano Operativo Comunale. Le perimetrazioni introdotte dal PSC in merito a prescrizioni di vincolo ambientale, paesaggistico e storico-culturale (Titolo 2 e Capo 3.1 delle presenti Norme) sono vincolanti per la definizione degli interventi in sede di POC.

4. Ai sensi dell'art.30 comma 2 lett. a) della L.R. n.20/2000 non è considerata variante al PSC la rettifica non sostanziale della perimetrazione effettuata in sede di POC degli ambiti del PSC (purché la rettifica non riguardi ambiti soggetti a disciplina di tutela), a seguito di una valutazione dettagliata delle condizioni morfologiche del terreno e della verifica catastale dei limiti fisici delle proprietà interessate all'effettuazione degli interventi.

Art.66 APC.R – Insediamenti produttivi da riqualificare

1 Negli ambiti APC.R, in prevalenza insediati nella fascia fluviale del Marecchia, perimetrali nella Tav.1 del PSC, il Piano persegue l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle condizioni di equilibrio ambientale tra l'attività produttiva e il contesto, sia in termini paesaggistici che di rischio ambientale. 2.(P) Nel rispetto ed in attuazione delle norme di tutela e valorizzazione ambientale del PTCP di cui agli artt. 3.3., 3.4, 5.4 il PSC identifica tali ambiti come porzioni di territorio nelle quali sono prevalenti le esigenze di riqualificazione ambientale, sia attraverso la sostituzione delle attività insediate e la mitigazione degli effetti, sia attraverso la promozione della delocalizzazione ed il successivo ripristino di condizioni di qualità ambientali e paesaggistiche coerenti con l'intorno. Ciascun ambito è disciplinato da una scheda normativa che costituisce parte integrante delle presenti Norme. 3.(P) Le prescrizioni e direttive contenute nella scheda normativa di ambito per l'attuazione degli interventi entro ciascun ambito AR, devono essere applicate dal POC, perimetrando le aree di intervento (anche come stralci funzionali degli AR) e definendo in dettaglio le modalità di trasformazione. 4.(P) In ogni caso, per i soli

complessi industriali e per le loro pertinenze funzionali, ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di cui all'art. 5.4 del PTCP, che fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine, con i limiti e le condizioni di cui all'art. 5.4, comma 6, del PTCP 2007. Gli interventi ammessi negli insediamenti produttivi non ricadenti nelle zone di cui all'art. 5.4 del PTCP 2007 (due casi) sono comunque assoggettati alle disposizioni dall'art. 3.3 del PTCP medesimo. 5. (D) Ai fini di cui al presente articolo il RUE disciplina gli interventi di adeguamento funzionale condizionando il rilascio dei relativi permessi di costruire ad azioni, da definire in sede di convenzione con il Comune, mirate al conseguimento di obiettivi di qualificazione ambientale e di messa in sicurezza considerati di particolare rilevanza per il caso specifico. 6. (D) Ad eccezione degli interventi ordinari di cui al comma 5 del presente articolo, entro gli insediamenti produttivi da riqualificare APC.R gli interventi di trasformazione dell'esistente si attuano previo inserimento nel POC, che ne definisce contenuti specifici, modalità e termini sulla base delle prescrizioni e indirizzi contenuti nella scheda alleata alle presenti Norme. In particolare, il POC attiva forme pubbliche di tipo concorsuale e/o di acquisizione delle manifestazioni di interesse, per valutare proposte alternative di intervento da parte dei proprietari degli immobili nonché di operatori interessati alla partecipazione agli interventi da realizzare, attraverso le stesse modalità di cui all'art.51 comma 2 delle presenti Norme. 7.(D) In sede di POC possono essere valutate opzioni strategiche di natura più strutturale, quali la ristrutturazione urbanistica, ed anche ipotesi convenzionate di trasferimento parziale o totale di attività aziendali nel territorio comunale, con la finalità e condizione primaria della salvaguardia/potenziamento dei livelli occupazionali. 8.(D) In relazione alle finalità di cui al comma 6 il POC può disporre, a titolo compensativo delle azioni di qualificazione ambientale e/o di ristrutturazione/rilocalizzazione della sede aziendale, l'assegnazione di diritti edificatori aggiuntivi rispetto a quanto ordinariamente previsto dal RUE, in misura proporzionata all'entità delle opere programmate, fino al 30% della SU esistente all'atto dell'adozione del PSC

Art. 70 – Aree di valore naturale e ambientale – AVN

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:

- Le fasce fluviali;
- Gli ambiti collinari di Montalbano e Sant'Ermite, in coerenza con la loro classificazione come "Unità di paesaggio della Collina" del PTCP

2. Gli ambiti AVN costituiscono tratti della rete ecologica di rilevanza regionale e provincia le individuata nel PTCP; pertanto per essi il PSC assume gli obiettivi e le linee di azione riportati all'art.25 delle presenti Norme.

3. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.

4.(P) Negli ambiti in oggetto, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche il PSC definisce un assetto insediativo e infrastrutturale del territorio in armonia con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse. Il POC ha il compito di coordinare interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.

5.(I) Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Rimini, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Art. 82. Infrastrutture per la mobilità – MOB

1.(D) Ai sensi degli art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") e A-23 ("Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti") il PSC individua: - il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, sia all'interno degli ambiti urbani consolidati, sia nel territorio rurale; - le linee ferroviarie e le aree di pertinenza; l'ambito della stazione ferroviaria; - il prolungamento del tracciato del TRC fino alla stazione ferroviaria di Santarcangelo, e la nuova fermata ipotizzata in corrispondenza del Polo funzionale del "Triangolone" - le fasce territoriali entro le quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto, costituita dalla viabilità extraurbana principale, dalla viabilità urbana principale e dai collegamenti tra i due sistemi di viabilità; - le piste ciclabili con caratteristiche di connessione strutturale, esistenti e di progetto.

2.(D) Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, sia attraverso interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, sia attraverso il concorso delle opere inserite all'interno degli ambiti di nuovo insediamento e da riqualificare, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.

3.(D) Per quanto concerne il tracciato della Strada di Gronda (Variante alla S.P. n.14), tenuto conto che la Provincia di Rimini ha in corso l'elaborazione attraverso i propri uffici di uno studio di fattibilità del tracciato, nel rispetto degli obiettivi e dei requisiti funzionali e ambientali definiti dal PTCP 2007, il PSC non definisce un tracciato preciso, ma un "corridoio infrastrutturale per la definizione del tracciato e l'inserimento ambientale e funzionale della Strada di gronda", all'interno del quale, una volta definito il tracciato definitivo e redatto il progetto preliminare, sarà possibile riportare d'intesa con la Provincia gli stralci attuativi nel POC di Santarcangelo, definendo al contempo i vincoli preordinati all'esproprio delle aree. Tale corridoio include interamente il corridoio infrastrutturale individuato nella tavola A del PTCP, e la fascia di rispetto e salvaguardia prescritta dall'art.11.9 comma 3 del PTCP.

4.(D) Il tracciato della variante alla SP.n.13 in località Stradone viene rappresentato nella Tav.1 del PSC in modo simile a quanto previsto per la Strada di Gronda, individuando un "corridoio infrastrutturale per la definizione del tracciato", entro il quale dovrà essere definito e attuato il progetto, d'intesa con la Provincia e con il Comune di Poggio Berni. Tale corridoio include interamente il corridoio infrastrutturale individuato nella tavola A del PTCP, e la fascia di rispetto e salvaguardia prescritta dall'art.11.9 comma 3 del PTCP.

Art. 92 - Requisiti degli insediamenti in materia di inquinamento elettromagnetico (art. 10.6 PTCP).

- 1.(D) In tutti gli insediamenti del territorio comunale si deve tendere ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
- 2.(P) Ai fini dell'attuazione del Decreto del 29.05.08 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica", del DM del 29.5.2008, concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. nonché della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 come modificata dalla D.G.R. 1449/2001, le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme.
- 3.(P) Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nelle medesime tavole una "fascia di attenzione" nella quale si applicano le disposizioni di cui al DM 29 maggio 2008.
- 4.(P) All'interno delle fasce di attenzione, per gli interventi edilizi dovrà essere richiesta all'Ente Gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto (inedificabile), sulla base dei parametri e secondo i criteri di calcolo indicati dal citato decreto.
- 5.(P) La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.
- 6.(D) Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole del PSC decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata. Le fasce di attenzione sono man mano sostituite dalle effettive fasce di rispetto comunicate dall'Ente gestore, senza che questo costituisca Variante al presente PSC né al RUE.
- 7.(D) Le condizioni e le modalità per la disciplina degli interventi edilizi o di cambio d'uso ricadenti in tutto in parte all'interno delle fasce di rispetto sono definite dal RUE.

Il progetto interviene solo sul lago Azzurro mantenendo inalterato geomorfologicamente il lago Santarini; in origine tali bacini erano compresi nel piano delle attività estrattive del comune di Santarcangelo, oggi esauriti come aree di cava.

La presente istanza di PAUR è corredata da richiesta di variante urbanistica (si vedano i documenti allegati *A.5 Relazione di variante urbanistica* e *A.10.1 VAS*) al fine di poter effettuare interventi di impermeabilizzazione sul fondo del lago Azzurro a condizione che venga dimostrato, in seguito a specifico studio idrologico/idrogeologico, che l'apporto idrico complessivo in falda sotterranea subisca impatto nullo o positivo.

La relazione relativa al bilancio idrologico allegata all'istanza comprova l'assenza di riduzione di apporti alla falda, permettendo di dimostrare la conformità, da tale punto di vista, del progetto e della variante urbanistica proposta.

L'areale servito dalle linee di irrigazione è praticamente integralmente ricompreso nelle zone di ricarica diretta della falda, pertanto il progetto prevede di "spostare" l'acqua di ricarica della falda dai laghi alle aree coltivate tramite irrigazione delle stesse, senza far mancare risorsa idrica alla falda fluviale e quindi con impatto zero trattandosi di un semplice spostamento di risorsa, in aree però che alimentano la stessa falda, come per i boschi allagati di progetto.

Per il lago Santarini non sono previsti interventi di alcun genere sul fondale e sulle sponde, ma solamente la posa di una tubazione di collegamento tra i due laghi.

In merito a quanto sopra riportato e all'esito della relazione di bilancio idrologico in allegato, si afferma che, in seguito all'approvazione della variante, l'intervento sarà conforme al PSC e al POC1 del comune di Santarcangelo.

B.4.2. Regolamento Urbanistico Edilizio – Santarcangelo (RUE)¹⁶

Il RUE è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale cui compete la disciplina generale delle parti di territorio urbano strutturato e di territorio rurale, non sottoposte a POC, attuabili con intervento edilizio diretto.

Il Rue del comune di Santarcangelo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 9 maggio 2012, è stato pubblicato sul BUR n. 92 del 6 giugno 2012.

Allo stato attuale, il RUE vigente tiene conto delle seguenti varianti approvate.

La Variante specifica n. 1 al Rue, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 12 marzo 2015, è stata pubblicata sul BUR n. 121 del 3 giugno 2015

La Variante 2 al Rue, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 94 del 22 dicembre 2016, è stata pubblicata sul BUR n. 17 del 25 gennaio 2017.

La Variante specifica n. 2 al Rue, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 1° febbraio 2019, è stata pubblicata sul BUR n. 51 del 20 febbraio 2019

La Variante specifica n. 3 al Rue, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30 settembre 2021, è stata pubblicata sul BUR n. 307 del 27 ottobre 2021.

L'intera area è classificata come territorio Rurale - TRU

Figura B-27: RUE – Tavola 1 s: ambiti e trasformazioni territoriali



¹⁶Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/regolamento-urbanistico-edilizio/regolamento-urbanistico-edilizio> – Sito consultato il 25.05.22.



delle vocazioni degli ambiti, nonché dei vincoli presenti sulle aree.

2. Nelle aree pianificate attraverso POC, fino all'approvazione del medesimo strumento, sono ammessi per intervento diretto, gli interventi di cui all'attività edilizia per le aree parzialmente pianificate³¹, e con mutamento di destinazione d'uso entro il 35% dell'attività in essere, né incremento delle superfici complessive esistenti. $H_{max} = H_e$ oppure $H = m. 7,00$, con esclusione delle parti interrato.

Art. 39. Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale – AVN

1. L'art. 72 del PSC individua cartograficamente e classifica gli ambiti AVN garantendone la protezione, conservazione e valorizzazione e prevedendovi soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali, in conformità alle disposizioni del Titolo 9 del PTCP. Per i parametri relativi alle dimensioni minime delle aziende e alle possibilità di intervento si veda la tabella "AVN – Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico".

2. Gli ambiti AVN comprendono le Zone di tutela naturalistica, i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), e sono pertanto disciplinati, entro i relativi ambiti perimetrati nella tav. 2 del PSC, per quanto riguarda gli aspetti specifici di tutela delle risorse ambientali, anche dal Titolo 2 del PSC, le cui disposizioni sono prevalenti rispetto alle presenti norme.

3. Prescrizioni per gli ambiti AVN.

3.1 Aree comprese entro una fascia di ml 10,00 dal limite degli alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua. In tali aree è vietata l'attività agricola e la realizzazione di: — Nuove costruzioni, comprese strutture precarie di servizio all'attività agricola; — Impianti tecnici anche di modesta entità; — Nuove strade poderali od interpoderali, nonché piste di esbosco; — Rimboschimenti a scopo produttivi e impianti per l'arboricoltura da legno. Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia nei limiti consentiti dalla legge.

3.2 Aree esterne alla fascia di ml 10,00 dal limite degli alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi: a) parchi con attrezzature amovibili e di carattere precario b) percorsi e spazi di sosta pedonabili e ciclabili c) corridoi ecologici e sistemazione a verde destinabili ad attività per il tempo libero d) chioschi e costruzioni amovibili per lo sport e il tempo libero e per la vendita diretta di prodotti agricoli effettuata da IAP e soggetti giuridicamente assimilabili. e) nuove strade pedonali strettamente necessarie al collegamento con le strade esistenti f) infrastrutture tecniche per la difesa del suolo e opere per la difesa idraulica g) impianti tecnici di modesta entità, come cabine elettriche e impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico irriguo e civile; impianti a rete; h) Infrastrutture e attrezzature: strade; impianti a rete

3.3 Sono ammessi tutti gli interventi indicati nelle tabelle degli ambiti agricoli AVN. 3.4 Sono vietati nuove attività di allevamento o ampliamento di quelli esistenti alla data di adozione del primo RUE approvato.

Art. 62. Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

1. **INDIVIDUAZIONE.** La profondità delle fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al centro abitato deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, in relazione alla classificazione della rete stradale. Nel caso di edifici che ricadano all'interno del perimetro del territorio urbanizzato come riportato nelle cartografie di RUE, ma che si trovino fuori dai centri abitati, vige l'art. 26 del Codice della Strada. Tale disposizione è prevalente rispetto alla cartografia. Le fasce di rispetto ferroviario sono previste e indicate nelle planimetrie del PSC, sia all'interno sia all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m misurati dal ciglio o piede della scarpata ferroviaria. Le fasce di rispetto cartografate sono indicative: le esatte misure sono da calcolarsi ai sensi delle normative dei citati decreti.

2. **USI AMMESSI.** Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono ammessi gli usi f43 Reti tecnologiche e relativi impianti f46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria f47 Mobilità veicolare f48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale f49 Parcheggi pubblici in sede propria oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso b10 Distribuzione carburanti per uso autotrazione nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 63.

3. Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui all'art 17 comma 5), a parcheggi pubblici e privati.

4. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell'ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni: a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l'area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. 53 qualora sia adiacente a tali aree; in alternativa tale area potrà rimanere nella disponibilità dei privati se confinante con lotti di proprietà privata. b) per la parte restante oltre i primi dieci metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici eventualmente da cedere ma comunque destinate all'uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. 53.

5. **TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO.** I diritti edificatori calcolati in base all'indice territoriale e fondiario applicati alle aree perimetrare dal RUE sull'intera superficie comprendente le fasce di rispetto possono essere utilizzati solo all'esterno di tali

fasce non edificabili, con l'eccezione di quanto previsto ai succ. commi 6 e 7.

6. Negli edifici esistenti in fasce di rispetto stradale e ferroviario alla data di adozione del RUE possono essere effettuati interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione.

7. Nelle fasce di rispetto ferroviario all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche, edilizie e ambientali. Nelle fasce di rispetto stradale, poste all'esterno del territorio urbanizzato, sono ammessi ampliamenti sul lato opposto al fronte prospiciente la sede stradale negli edifici destinati alle abitazioni degli imprenditori agricoli professionali e alle residenze non funzionali all'attività agricola, sempre che ciò sia possibile in base alle condizioni riportate rispettivamente all'art. 46 e all'art. 49. Per costruzioni ad uso U10 (Distribuzione carburanti per uso autotrazione), sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 63.

8. DISTANZE DALLE STRADE INTERNE AL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, negli interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione edilizia, Ampliamento di edifici, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine stradale: — m 10,00 per le strade urbane di quartiere - tipo E; — m 5,00 per le strade urbane locali - tipo F - se aventi una larghezza complessiva superiore a m 7,00; — m 5,00 per le altre strade urbane locali; È ammesso non rispettare tali distanze minime sulla base di Piani urbanistici attuativi.

9. Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme del RUE relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753. Le fasce di rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole.

10. ALLINEAMENTO PREVALENTE PER LE NUOVE COSTRUZIONI Nei casi di edificazione in lotti liberi o di ampliamenti edilizi in zone già edificate, l'Amministrazione Comunale può autorizzare distanze dalle strade inferiori rispetto a quelle minime, in modo da formare un unico allineamento.

11. In attesa di POC, nei corridoi interessati da nuova viabilità di progetto non possono essere realizzati interventi che possano in futuro impedire o condizionare l'attuazione. Nel territorio comunale sono indicati i seguenti corridoi stradali di progetto: — Strada di Gronda (Variante alla SP 14; — Variante alla SP 13 in località Stradone; — Variante alla SS. 9. rappresentati nella cartografia in scala 1:2.000

Art. 83 Elettrodotti e relative fasce di rispetto

1. Ai fini dell'attuazione del Decreto del 29.05.08 "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica", del DM del 29.5.2008, concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, della L.R. 30/2000 e ss.mm.ii. nonché della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 come modificata dalla D.G.R. 1449/2001, le Tavole del PSC individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme.

2. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nelle medesime tavole una "fascia di attenzione" – preliminare alla definizione della effettiva fascia di rispetto di cui al comma seguente - nella quale si applicano le disposizioni di cui al DM 29 maggio 2008.

3. All'interno delle fasce di attenzione, per gli interventi edilizi dovrà essere richiesta all'Ente Gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto (inedificabile), sulla base dei parametri e secondo i criteri di calcolo indicati dal citato decreto: — all'interno del centro urbano: — 0,2 µTesla per edifici sensibili, quali quelli destinati a scuole, ospedali, asili e per le aree verdi attrezzate; — 0,5 µTesla per edifici che prevedano la permanenza di persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere; — all'esterno del centro urbano: — 0,2 µTesla per edifici sensibili, quali quelli destinati a scuole, ospedali, asili, per le aree verdi attrezzate e per gli edifici che prevedano la permanenza di persone per un tempo superiore alle quattro ore giornaliere.

4. Le dimensioni delle fasce di attenzione per gli elettrodotti AT/MT, definite per ciascun lato a partire dall'asse centrale delle linee, sono: — Linee AT tipologia non standard: 80 metri su tutto il territorio comunale. — Linee AT terna singola asimmetrica: 50 metri all'esterno del centro urbano; 30 metri all'interno del centro urbano. — Linee MT aree in conduttori nudi terna singola: 20 metri all'esterno del centro urbano; 13 metri all'interno del centro urbano. — Linee MT aree in conduttori nudi terna doppia: 28 metri all'esterno del centro urbano; 18 metri all'interno del centro urbano. — Linee MT cavo singolo aereo/interrato: 3 metri all'esterno del centro urbano; 2 metri all'interno del centro urbano. — Linee MT cavo doppio aereo/interrato: 4 metri all'esterno del centro urbano; 2,5 metri all'interno del centro urbano.

5. Le condizioni definite per gli interventi come sopra riportate devono intendersi allo stesso modo applicabili anche nel caso di realizzazione di nuovi impianti elettrici rispetto al tessuto edilizio esistente secondo le prescrizioni ed i limiti posti dal presente articolo.

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.

7. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole del PSC decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata.

8. Le fasce di attenzione sono man mano sostituite dalle effettive fasce di rispetto comunicate dall'Ente gestore, senza che questo costituisca Variante al presente Regolamento.

9. All'interno delle fasce di rispetto come sopra individuate o modificate, gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s. m. e i., alla L.R. 31/10/2000, n. 30, alla relativa Direttiva per l'applicazione, emanata dalla G.R. il 20/02/2001, con deliberazione n. 197 e s. m., ed altresì alla L. 22/02/2001, n. 36 e al D.P.C.M. 08/07/2003.
10. In particolare non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, ovvero, ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.
11. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.
12. Per ogni richiesta di permesso di costruire o D.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all'interno delle fasce di rispetto, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R. 30/2000 e relativa Direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione dell'ampiezza effettiva della fascia di rispetto rilasciata da parte dell'Ente gestore.

CAPO 3 C INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ E IMPIANTI

Art. 60. Classificazione delle strade

1. Le strade sono classificate dal RUE ai sensi del D.L. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni e della D.G. Provinciale Rimini 261/2005 e successive. Per le strade esistenti la classificazione è riportata nelle tavv. 1 e 3 del PSC e nella tav. 1 del RUE. La classificazione puntuale delle strade, ed il suo aggiornamento, è effettuata dal Consiglio comunale con apposito atto, con conseguente eventuale variazione delle fasce di rispetto, da recepire con determina dirigenziale come presa d'atto negli strumenti urbanistici senza che ciò costituisca variante agli stessi. La fascia di rispetto delle strade di nuova previsione sono indicate in sede di POC.
2. Le indicazioni del PSC e del POC relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore vincolante per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli e le caratteristiche della sede stradale. E' in ogni caso da considerare vincolante la profondità delle zone di rispetto stradale. Congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade previste devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura.
3. La modifica di assetti viari di natura urbana, potrà essere eseguita mediante la progettazione attuativa e/o esecutiva, da recepire nel RUE, in occasione del primo aggiornamento successivo.

Art. 66. Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. **INDIVIDUAZIONE.** Nelle planimetrie del PSC e del RUE sono indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e ciclabili pubblici esistenti e da realizzare. Tali individuazioni hanno un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di opere pubbliche e, qualora appongano vincoli preordinati di esproprio, previo il loro inserimento nel POC.
2. **REQUISITI TIPOLOGICI.** La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m 1,50, da elevarsi ad almeno m 3,0 nel caso di percorsi alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti.
3. La larghezza ordinaria dei percorsi pedonali può ridursi fino al minimo di m 1,20 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m 1,20.
4. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche.
5. Nella definizione in sede di POC di interventi di qualificazione e integrazione della rete dei percorsi pedonali, dovrà essere privilegiata la realizzazione dei tratti di percorsi che garantiscano attraverso opportune soluzioni tecniche la fruibilità alle persone disabili e ai non vedenti, con priorità per i percorsi che collegano almeno attraverso una modalità facilitata e protetta i luoghi urbani di uso più frequente e di maggiore utilità pubblica.
6. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planaltimetrica delle superfici, si dovrà realizzare una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale.
7. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdruciolevole.
8. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,50 m affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.
9. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata.

10. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

Il progetto interviene su due bacini di ex cava, in origine facenti parte del piano delle attività estrattive del comune di Santarcangelo, oggi esauriti come aree di cava. Il progetto risolta conforme al RUE vigente del Comune di Santarcangelo di Romagna.

B.4.3. **Piano Operativo Comunale – Santarcangelo (POC)¹⁷**

Il POC del comune di Santarcangelo è stato approvato in prima istanza con D. Commissariale n. 36 del 05/09/2013.

Si sono succedute alcune varianti e adeguamento del POC, che di seguito elenchiamo:

POC Tematico disciplina dal punto di vista urbanistico-territoriale l'insediamento Mutoid Waste Company (Parco Artistico Mutonia), quale spazio pubblico dedicato all'arte contemporanea, Approvato D. Commissariale n. 94 del 22/05/2014.

POC1 affronta i maggiori temi di pianificazione della città e del territorio, approvato D.C. n. 56 dell'1/8/2017 e successivamente approvata integrazione con D.C. n. 53 del 23/7/2018.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 16/09/2021 è stata approvata la Variante Specifica al POC1 in riferimento alla scheda d'ambito n. 10 (proposta 58) con valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata ambito AR.5 denominato "Paglierani" sito in Santarcangelo di Romagna, Via Emilia.

Variante specifica al Piano Operativo Comunale POC1, scheda d'ambito n. 6 – 6bis ambito AN.C. 16 (a,b) e COLL.C (b) denominato "ex-Corderie", approvata con D.C.C. n. 47 del 29/06/2022 e pubblicata sul Burell n. 236 del 3/8/2022.

Di seguito si riporta un estratto delle schede ambito del POC-1 del comune di Santarcangelo relativo alle schede d'ambito del Lago Santarini e del Lago Azzurro.

PROGETTI AMBIENTALI							
N. PROPOSTA	DATA	PROPONENTE	LOCALIZZAZIONE	AMBITO	PROPOSTA	RISPONDENZA ALLE LINEE DI UTILIZZO	N. SCHEDA AMBITO POC-1
50	22/04/2015	LAGO SANTARINI, srl Società Unipersonale prot. 10815	VIA TRASVERSALE MARECCHIA FOGLIO 37,38,44 PARTICELLE 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25 ,26,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43- 5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,34,35,39,40, 44,46, 47,48,55,56,58,64,66,67,68- 1,2,90,106,114,115,116,117,118	PSC: AVN art 69-75 PAE art. 12 RUE: AVN art. 39 PAE	Riqualificazione dell'area di ex cava e del contesto del lago Santarini con realizzazione di un'area per sport e tempo Libero .	ambito 5. L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO 2. priorità alla riqualificazione e al recupero e 4. il piano delle dotazioni pubbliche e il contributo dei privati	28
65	03/07/2015	LAGO AZZURRO di Pozzi Raffaele e C.Sas prot.18025	VIA SAVINA - VIA CALATOIO SAVINA, FOGLIO 39 PARTICELLE 24,37,19,20,21,22,23,24,35,36,37,38,39,41,42,56,57, 59,6 9,76,77,78,80	PSC, RUE: AVN - AMBITI DEL PAE ADOTTAT O, CAVA ATTIVA	Proposta di riqualificazione ambientale della ex cava, bonificando l'area e chiedendo di inserire funzioni sportive-ricreative per il tempo libero, sfruttare le superfici dei	ambito 5. L'AMBIENTE E IL PAESAGGIO 4. il piano delle dotazioni pubbliche e il contributo dei privati	30

¹⁷ Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/piano-operativo-comunale/poc> – Sito consultato il 25.05.22.

					fabbricati per realizzare strutture turistico ricettive con somministrazione e pernottamento. Realizzazione di pista ciclabile interna all'area.		
--	--	--	--	--	--	--	--

Proposta 50 - srl Società Unipersonale, Lago Santarini

SCHEDA DENOMINAZIONE AMBITO AVN - SAN MARTINO DEI MULINI Via Trasversale Marecchia

OBIETTIVI DI QUALITA' DEL POC

L'intervento appartiene alla riqualificazione e valorizzazione delle aree poste lungo il Marecchia, in particolare riguarda il recupero del lago Santarini per realizzare un'area dedicata allo sport e al tempo libero; la proposta è connessa al sistema dei percorsi ciclopeditoni esistenti (prolungabili dalla trasversale Marecchia alla Buzzi-Unicem), ma soprattutto al Parco artistico Mutonia-Luogo del contemporaneo - già definito con il POC tematico.

Insieme costituiscono il filo conduttore di un parco fluviale del tutto particolare, dove il tema naturalistico si interseca con quello del riuso a fini culturali e sportivi di attività ormai esaurite (ex cave e laghetti). La presenza nel luogo dei Mutoid offre un'occasione di incontro fra arte e natura.

Il POC ha il compito di ridefinire gli accordi fra privati e comune, al fine di individuare i contenuti della riqualificazione dell'area conformemente al PAE adottato, che dovranno essere recepiti in sede di approvazione del PAE stesso.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'area "Lago Santarini" si estende lungo la sponda destra del Fiume Marecchia per una superficie complessiva di circa ha. 47. di cui ha. 27 circa coperti da un lago. All'area si accede da via Trasversale Marecchia, tramite un percorso che funge da accesso anche alla pista ciclabile lungo fiume, e dalla viabilità secondaria di via Pallada lungo la sponda del lago. Nella sua conformazione attuale è il risultato di una attività estrattiva (il lago ne è la testimonianza) che si è protratta negli anni. E' tuttora attivo un impianto per la frantumazione degli inerti. Nell'area di proprietà sono presenti due edifici colonici e manufatti relativi all'impianto di frantumazione degli inerti.

Il progetto prevede la riqualificazione dell'intera area del Lago Santarini. utilizzata per anni come area estrattiva con impianto per la lavorazione degli inerti destinandola ad "area per sport e tempo libero" attraverso la valorizzazione delle sue caratteristiche naturalistiche e dotandola di strutture di supporto alle attività previste.

L'obiettivo è far sì che la fruizione dell'area sia più agevole e sicura, in modo da valorizzarne le funzioni che tuttora vi vengono svolte ed arricchirla di altre compatibili con la natura e la collocazione del sito stesso. L'accesso principale al sito resterà quello esistente tuttora, il quale venne realizzato con l'insediamento dell'attività estrattiva, dotandolo di parcheggi a servizio dell'area

OPERE PREVISTE DAL POC E CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA'

1) Opere di sistemazione connesse alla valorizzazione ambientale del Marecchia ed ai percorsi ciclopeditoni, da definire in sede attuativa.

Per attuare l'intervento vi è l'obbligo di:

- intervenire conformemente a quanto sarà disposto dal PAE (adottato con D.C.C. n°42 del 30/07/2002), conseguentemente alla sua approvazione;
- rinunciare alle escavazioni previste nel PIAE e ad accettare, inderogabilmente, l'eliminazione delle previsioni di escavazione nel PAE (in approvazione);
- realizzare la sistemazione dell'area secondo le disposizioni del PAE (in approvazione), e

conseguentemente a realizzare gli interventi di sistemazione e valorizzazione paesaggistica ambientale dell'area, nonché opere connesse alla valorizzazione ambientale del Marecchia ed ai percorsi ciclopeditoni, da definire in sede attuativa, che trovano una definizione nell'ambito del POC-1, in conformità alla precedente destinazione quale zona "F" (attrezzature).

- realizzare le opere di urbanizzazione.

Le opere di urbanizzazione e gli standard sono a carico dei privati e sono escluse dal contributo di sostenibilità.

NORMATIVA ATTUATIVA

L'intervento si attua con Piano urbanistico attuativo (PUA)-Piano di recupero di iniziativa privata. Gli interventi devono essere eseguiti in ampliamento a quelli esistenti.

L'area è regolamentata dal PAE (adottato con D.C.C. n°42 del 30/07/2002).

Gli interventi previsti potranno essere realizzati solo nel rispetto della normativa di settore e solo previa approvazione del PAE e della sua relativa attuazione. Deve essere rispettata la disposizione di cui all'art. 21 c 2 del Progetto di variante al PAI.

La sottoscrizione dell'accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/00, è finalizzata alla ridefinizione degli usi e delle nuove modalità di riqualificazione e valorizzazione dell'area, nel rispetto dei contenuti dello strumento settoriale PAE, da approvarsi definitivamente in conformità alle disposizioni della presente scheda.

Relativamente ai vincoli presenti e alle prescrizioni di sostenibilità, si assume quanto prescritto nella Valsat e nella Vinca del POC. In sede di POC emerge dalla Vinca una incidenza bassa con adeguata applicazione di misure di mitigazione.

Si prescrivono le misure indicate nella Vinca, che è parte integrante del POC-1, e le prescrizioni specifiche che emergeranno con apposita Vinca da eseguirsi al termine delle fasi di progettazione esecutiva.

L'intervento deve essere eseguito nel rispetto dell'art. 14.2 del PSC. Gli interventi devono essere compatibili con le norme di tutela della aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo. In riferimento all'art. 14.4 del PSC, a compensazione delle nuove impermeabilizzazioni sono da individuarsi aree da destinare a ripascimento della falda per una estensione non inferiore a quella di nuova impermeabilizzazione, la cui quantità è da verificare in sede attuativa.

Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del "Piano di utilizzo per la gestione delle acque di prima pioggia") escludendo quei sistemi che prevedono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate", come previsto dall'applicazione della direttiva di cui all'art. 3.3 comma 6 delle NTA del PTCP a cui rimanda la disposizione di cui all'art. 3.4 comma 5 delle medesime norme.

PUA – Lago Santarini – Scheda 28 POC1¹⁸

Il piano attuativo proposto riguarda la riqualificazione e la valorizzazione del lago Santarini e delle aree limitrofe poste lungo il Marecchia, ottimizzando e creando le situazioni per incrementare il reticolo di connessioni di mobilità dolce in modo da mettere a sistema le potenzialità territoriali presenti.

Gli obiettivi progettuali prioritari per la riqualificazione e valorizzazione di questo sito sono:

- *sicurezza del sito*, consiste fundamentalmente in una ri-modellazione degli argini con l'intento di addolcire le pendenze e la recinzione di tutto l'ambito. L'intervento sugli argini vuole consentire la fruizione visiva dell'acqua senza mettere in pericolo le persone e i mezzi

¹⁸ Fonte: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/> sito consultato il 29.08.2022

che contribuiranno alla gestione ordinaria. La recinzione è necessaria per avere un controllo sugli accessi all'interno della area oltre a impedire attività indesiderate e possibili danneggiamenti alle strutture;

- *attività agricola*, viene realizzato all'interno del lago, semplicemente chiudendo un'ansa dello stesso, un bacino per la produzione di avannotti e pesci di specie autoctone della vallata del Marecchia;
- *ri-naturalizzazione e incremento biodiversità*, parte del fronte lungo il percorso naturalistico del Marecchia risulta in una fase iniziale di rinaturalizzazione spontanea, prevalentemente con specie pioniere. In questi casi l'intenzione progettuale è quella di intervenire con piantagioni di alberi e arbusti per creare fasce boscate con una biodiversità elevata accelerando quei processi di rinaturalizzazione ancora in fase embrionale;
- *attività ricettiva*, sono previste 16 strutture disseminate lungo il perimetro del lago riconducibili a tre tipologie principali: la palafitta su terra, la palafitta su acqua e la casa galleggiante.
- *attività ristorativa*, sull'argine nord-est del lago viene prevista la realizzazione di un edificio destinato all'attività ristorativa o comunque un pubblico esercizio in grado di somministrare cibo e bevande;
- *recupero edifici colonici*, gli edifici colonici esistenti verranno ristrutturati per essere utilizzati a fini residenziali o ricettivi e con l'intento di conservare il loro valore storico architettonico, culturale e testimoniale;
- *accessibilità e parcheggi*, all'interno del sito vengono realizzati due parcheggi in un'area già fortemente alterata dall'attività estrattiva e corrispondente al piazzale di lavorazione degli inerti. In questo spazio verranno eliminati tutte le strutture produttive residue che saranno sostituite con un'ampio parcheggio. All'area di sosta ci si accede dal medesimo tragitto consolidato dal passaggio dei mezzi d'opera e pure l'ingresso al sito viene conservato.





Figura B-28: Palafitte su acqua e pennelli di piante acquatiche flottanti con funzione di schermo, di incremento della biodiversità e fitodepurazione e palafitte su terra con inserimento nel contesto ambientale attraverso la piantagione di alberi ed arbusti.

Proposta 65 – Lago Azzurro di Pozzi Raffaele e C.Sas

SCHEDA DENOMINAZIONE AMBITO AVN - SAN MARTINO DEI MULINI Via Calatoio Savina

OBIETTIVI DI QUALITA' DEL POC

L'intervento appartiene alla riqualificazione e valorizzazione delle aree poste lungo il Marecchia, in particolare riguarda il recupero del lago Azzurro per realizzare un'area dedicata allo sport e al tempo libero; la proposta è connessa al sistema dei percorsi ciclopeditoni esistenti (prolungabili dalla trasversale Marecchia alla Buzzi-Unicem), ma soprattutto al Parco artistico Mutonia-Luogo del contemporaneo - già definito con il POC tematico.

Insieme costituiscono il filo conduttore di un parco fluviale del tutto particolare, dove il tema naturalistico si interseca con quello del riuso a fini culturali e sportivi di attività ormai esaurite (ex cave e laghetti). La presenza nel luogo dei Mutoid offre un'occasione di incontro fra arte e natura.

Il POC ha il compito di ridefinire gli accordi fra privati e comune, al fine di individuare i contenuti della riqualificazione dell'area conformemente al PAE adottato, che dovranno essere recepiti in sede di approvazione del PAE stesso.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la riqualificazione dell'intera area del Lago Azzurro utilizzata per anni come area estrattiva con impianto per la lavorazione degli inerti destinandola ad "area per sport e tempo libero" attraverso la valorizzazione delle sue caratteristiche naturalistiche e dotandola di strutture di supporto alle attività previste, compatibilmente con quanto emerso dalla valutazione ambientale di incidenza (Vinca).

L'obiettivo è far sì che la fruizione dell'area sia più agevole e sicura, in modo da valorizzarne le funzioni che tuttora vi vengono svolte ed arricchirla di altre compatibili con la natura e la collocazione del sito stesso. L'accesso principale al sito resterà quello esistente tuttora, il quale venne realizzato con l'insediamento dell'attività estrattiva, dotandolo di parcheggi a servizio

dell'area.

OPERE PREVISTE DAL POC E CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA'

1) Opere di sistemazione connesse alla valorizzazione ambientale del Marecchia ed ai percorsi ciclopedonali, da definire in sede attuativa.

Per attuare l'intervento vi è l'obbligo di:

- intervenire conformemente a quanto sarà disposto dal PAE (adottato con D.C.C. n°42 del 30/07/2002), conseguentemente alla sua approvazione;
- rinunciare alle escavazioni previste nel PIAE e ad accettare, inderogabilmente, l'eliminazione delle previsioni di escavazione nel PAE (in approvazione);
- realizzare la sistemazione dell'area secondo le disposizioni del PAE (in approvazione), e conseguentemente a realizzare gli interventi di sistemazione e valorizzazione paesaggistica ambientale dell'area, nonché opere connesse alla valorizzazione ambientale del Marecchia ed ai percorsi ciclopedonali, da definire in sede attuativa, che trovano una definizione nell'ambito del POC-1, in conformità alla precedente destinazione quale zona "F" (attrezzature).
- realizzare le opere di urbanizzazione.

Le opere di urbanizzazione e gli standard sono a carico dei privati e sono escluse dal contributo di sostenibilità

NORMATIVA ATTUATIVA

L'area è regolamentata dal PAE (adottato con D.C.C. n°42 del 30/07/2002).

Gli interventi previsti potranno essere realizzati solo nel rispetto della normativa di settore e solo previa approvazione del PAE e della sua relativa attuazione. La sottoscrizione dell'accordo pubblico-privato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/00, è finalizzata alla ridefinizione degli usi e delle nuove modalità di riqualificazione e valorizzazione dell'area, nel rispetto dei contenuti dello strumento settoriale PAE.

Relativamente ai vincoli presenti e alle prescrizioni di sostenibilità, si assume quanto prescritto nella Valsat e nella Vinca del POC. In sede di POC emerge dalla Vinca, una incidenza media con adeguata applicazione di misure di mitigazione. L'incidenza è non significativa solo con interdizione assoluta di 2/3 dell'invaso nella zona del roost post-riproduttivo e applicazione di misure di mitigazione e monitoraggio.

Si prescrivono le misure indicate nella Vinca, che è parte integrante del POC-1, e le prescrizioni specifiche che emergeranno con apposita Vinca. da eseguirsi al termine delle fasi di progettazione esecutiva.

Dovrà essere quindi limitata l'area oggetto di intervento; deve essere prevista una fascia di rispetto di circa 30 m di larghezza dagli habitat 92A0 all'interno dell'area di intervento; l'intervento deve essere eseguito nel rispetto dell'art. 14.2 del PSC. Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del "Piano di utilizzo per la gestione delle acque di prima pioggia"), escludendo quei sistemi che prevedono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate", come previsto dall'applicazione della direttiva di cui all'art. 3.3 comma 6 delle NTA del PTCP. Deve essere rispettata la disposizione di cui all'art. 21 c 2 del Progetto di variante al PAI.

PUA – Lago Azzurro – Scheda 30 POC1¹⁹

¹⁹ Fonte: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/> sito consultato il 29.08.2022

Il piano attuativo proposto riguarda la riqualificazione e la valorizzazione del cosiddetto lago Azzurro e delle aree limitrofe poste lungo il Marecchia, ottimizzando e creando le situazioni per incrementare il reticolo di connessioni di mobilità dolce in modo da mettere a sistema le potenzialità territoriali presenti. Per l'area del lago Azzurro il Piano Operativo Comunale prevede di realizzare un'area dedicata allo sport e al tempo libero, in connessione con il sistema dei percorsi ciclopeditoni esistenti. Il progetto di riqualificazione deve porre una particolare attenzione all'area dell'invaso identificata dalla Valutazione di Incidenza Ambientale come roost post-riproduttivo per la quale è prevista l'interdizione assoluta.

Gli obiettivi progettuali prioritari per la riqualificazione e valorizzazione di questo sito sono:

- *sicurezza del sito*, consiste fondamentalmente in una ri-modellazione di alcuni argini con l'intento di addolcire le pendenze e nel definire in maniera inequivocabile i tracciati dei percorsi fruibili;
- *rispetto dell'area del roost post riproduttivo e delle aree habitat*,
- *ri-naturalizzazione e incremento biodiversità*, il progetto prevede la realizzazione di un pennello in terra che separi gli ambiti dello specchio libero di fruizione più diffusa da quello più tutelato del roost post-riproduttivo. Questa sottile striscia di terreno potrà essere realizzato anche a stralci successivi e gradualmente rivegetato con alberi e arbusti. Lungo il suo sviluppo passerebbe un percorso ciclo-pedonale in grado di collegare direttamente le nuove funzioni al percorso naturalistico del Marecchia e potrebbe ospitare delle strutture per l'osservazione dell'avifauna acquatica. Gran parte del vecchio piazzale di lavorazione degli inerti verrà trasformato in parcheggio e spazio per attività all'aria aperta e al contempo riqualificato con un notevole apporto di vegetazione autoctona e potenziale per questo sito;
- *connessioni con la mobilità dolce già presente*,
- *attività sportiva e tempo libero*, in cima alla collina, raggiungibile anche a persone con mobilità ridotta grazie ad un percorso in salita graduale in mezzo al verde, è prevista una terrazza belvedere da cui è possibile godere del paesaggio a 360°. Ai piedi della collina artificiale il progetto prevede la realizzazione di spazi per le varie attività sportive e ludiche
- strutture di supporto alle attività e ristorazione,
- recupero e ri-funzionalizzazione di alcuni manufatti produttivi abbandonati,
- accessibilità e parcheggi, si decide, come già indicato nelle linee guida del POC1, di utilizzare lo stesso accesso all'area in essere, cioè direttamente da via Savina, sulla quale parallelamente alla viabilità troveranno posto i parcheggi da cedere al pubblico. Il parcheggio principale sorge sul piazzale di lavorazione degli inerti e al posto di alcuni edifici che verranno demoliti. Dall'ingresso si può accedere pedonalmente in maniera diretta agli spazi ludici e sportivi, alla torre, all'area ristorativa e alla piscina.



Figura B-29: Vista progettuale di insieme

Gli interventi previsti di sistemazione dei bacini per adibirli a raccolta acque per utilizzo irriguo e l'area individuata per l'ubicazione della stazione di pompaggio che alimenterà la rete di irrigazione non sono ricompresi nelle opere previste del POC1 approvato dal comune di Santarcangelo.

È presentata, all'interno della documentazione presentata nell'istanza di PAUR, una richiesta di variante urbanistica al fine di rendere conforme il progetto con quanto previsto dal Piano Operativo Comunale.

Al fine di non ostacolare in nessun modo gli interventi previsti dai PUA sopra riportati il progetto definito presenta delle modifiche rispetto a quello preliminare, a seguito delle considerazioni contenute nel parere conclusivo dell'art. 26bis inerente il progetto, di cui alla Det. Dir. N. 12408/2022.

- a) *Spostare l'impianto di sollevamento in area che non interferisca con le opere previste nel PUA "Lago Azzurro" e comunque esternamente al perimetro del PUA, nel rispetto di quanto indicato all'art. 14.2 comma 2 lett.a) delle Norme di PSC;*
- b) *Garantire un maggiore livello minimo di acqua in entrambi gli invasi con particolare attenzione per il "Lago Azzurro" sempre al fine di garantire l'utilizzo dello specchio d'acqua a fini turistico ricreativi previsti nelle schede di POC;*


La posizione dell'impianto di sollevamento in adiacenza al lago Azzurro viene modificata e portata sul lato più vicino al fiume per poter liberare l'area dell'ex impianto di cava destinata ad altri progetti di recupero. Al fine di garantire un maggiore livello minimo di acqua all'interno dei laghi, le quote di minime e massime di invaso sono state modificate come di seguito.

	Progetto Preliminare		Progetto Definitivo	
	Qmin mslm	Qmax mslm	Qmin mslm	Qmax mslm
Lago Azzurro	29	37,1	30	36

Tali quote consentiranno di garantire un battente di almeno 2,5 metri d'acqua (quota fondo lago prevista 27,5 mslm) sul fondo del lago azzurro, in conformità a quanto richiesto.

B.4.4. Zonizzazione acustica comunale – Santarcangelo (ZAC)²⁰

Figura B-30: ZAC – Tavola: Stato di progetto



Per l'area oggetto di modifica a seguito dell'attuazione del progetto di conversione dei bacini ex cave Marecchia, non è stata modificata la classificazione acustica: i bacini si trovano in classe terza, così come l'area di individuata ubicazione della stazione di pompaggio, identificata con la stella verde nell'estratto di planimetria. Il tratto dell'area in esame attraversato da Via Trasversale Marecchia e relativa fascia di rispetto è in classe IV e, in minima parte, in classe V.

²⁰ Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/ambiente/rumori/classificazione-acustica-del-territorio-comunale> – Sito consultato il 25.05.22.

B.5. Aree protette²¹

Rete Natura 2000

Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree ("siti") destinato alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.

Rete Natura 2000 nasce dalle due Direttive comunitarie "Uccelli" (1979) e "Habitat" (1992), profondamente innovative per quanto riguarda la conservazione della natura. Non solo semplice tutela di piante, animali e aree, ma conservazione organizzata di habitat e specie.

Le ZPS sono istituite dalla Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; il SIC è istituito dalla Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Le zone di protezione speciali (ZPS), sono aree designate dagli stati membri, idonee per numero e superficie a garantire, ad alcune specie d'uccelli selvatici, condizioni favorevoli in tutta l'area di distribuzione. La designazione, in Italia, delle zone di protezione speciale, rientra nelle competenze delle regioni e delle province autonome. La normativa (Legge 103/79) istituisce un regime generale di protezione, fatte salve disposizioni particolari.

Il Sito d'Importanza Comunitaria (SIC) è un sito che contribuisce in modo efficace a mantenere, o a ripristinare, un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuisce, in modo rilevante, al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali, che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

Alcune aree sono classificate sia come SIC che come ZPS.

Si riporta l'elenco delle aree protette e la loro ubicazione nel territorio della provincia di Rimini.

ZSC

- IT4090001 - Onferno
- IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia
- IT4090004 - Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno

SIC/ZPS

- IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia
- IT4090005 - Fiume Marecchia e Ponte Messa
- IT4090006 - Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio

Aree Protette

Parchi interregionali	Sasso Simone e Simoncello
Riserve naturali regionali	Onferno
Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Torrente Conca
Aree di riequilibrio ecologico	Rio Calamino
	Rio Melo

²¹ Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti> - Sito consultato il giorno 25.05.22.

Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna – Rimini





Figura B-31: Aree protette e Rete Natura 2000

Dall'esame della cartografia della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna si rileva che l'area ricade all'interno dell'area IT4090002 - ZSC - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia. Di seguito è riportato l'inquadramento dell'intervento rispetto al sito naturalistico citato.



Il progetto interessa un'area che si trova all'interno dell'area naturale protetta ZSC (Zona Speciale di Conservazione, un Sito di Importanza Comunitaria in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea) per cui l'istanza di PAUR è corredata da studio di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, attuato con L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m.i.

Lo studio di incidenza riporta le seguenti conclusioni: *si ritiene che l'attuazione del Progetto "Recupero dei bacini di ex-cava in destra idraulica del Fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN)", proposta dal Consorzio di Bonifica della Romagna, non abbia incidenza negativa significativa sugli elementi tutelati ai sensi degli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE e dell'allegato I della direttiva 09/147/CE, a condizione che vengano osservati gli accorgimenti indicati nello studio.*

B.6. Coerenza del progetto con le norme

Non sono presenti vincoli di tutela naturalistica tali da impedire la realizzazione del progetto e a tale scopo sarà presentato apposito Studio di incidenza.

Tale intervento è previsto tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e consentirà, oltre alla messa in disponibilità di importanti volumi a scopo irriguo nei territori dei comuni indicati, anche una funzione di miglioramento della sicurezza idraulica della bassa Val Marecchia.

B.7. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione

Le criticità relative alle norme urbanistiche sono affrontate dalla proposta di variante urbanistica al PSC, POC1 del comune di Santarcangelo e dalle modifiche al PUA del lago Azzurro e saranno superate all'atto dell'approvazione della variante.

Il progetto relativo all'utilizzo dei bacini in destra idraulica del Fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN), una volta approvata la variante proposta, sarà pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale.

C. NORMATIVA DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

C.1. Valutazione di Impatto Ambientale

Si riportano di seguito le norme emanate a **LIVELLO NAZIONALE** per la V.I.A.:

- **D.P.C.M. del 27/12/1988** – Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Seconda titolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione d'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Ippc)".

- **D.Lgs n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, che ha sostanzialmente riscritto la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.

- **D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010** – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 – cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc".

Il D.Lgs. 152/2006 e le successive modifiche/integrazioni hanno ridefinito il quadro normativo per l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti e le modalità di svolgimento delle relative procedure, abrogando la previgente normativa, tra cui:

- **D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988** – Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

- **D.P.C.M. del 03/09/1999** – Atto di indirizzo e coordinamento che modifica il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

- **D.P.C.M. del 01/09/2000** – Modificazioni ed integrazioni del D.P.C.M. 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto riguarda la **NORMATIVA REGIONALE**, i riferimenti per la V.I.A. sono:

- **L.R. n. 9 del 18/05/1999** – Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **L.R. n. 35 del 16/11/2000** – Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

- **D.G.R. n. 1238 del 15/07/2002** – Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione L.R. n.9/99, disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle "linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA e per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99).

- **Circolare prot. n.49760 del 27/02/2009** – Indicazioni in merito all'attuazione delle procedure in materia di VAS e VIA a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/08 entro il 13 febbraio 2009.

- **D.G.R. n. 987 del 12/07/2010** – Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (Screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L.R. n. 9 del 1999;

- **L.R. n. 3 del 20/04/2012** - Riforma della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale).

- **L.R. n. 15 del 30/07/2013** - Semplificazione della disciplina edilizia.

• **Circolare Regionale Emilia Romagna** – Indirizzi per l'applicazione delle nuove disposizioni di cui agli articoli 53 (modifiche all'Art. 4 della L.R. n. 9 del 1999) e 54 (modifiche all'Art. 4-ter della L.R. n. 9 del 1999) della Legge Regionale 30 Luglio 2013 n. 15.

C.2. Rifiuti

I riferimenti normativi in materia di gestione dei rifiuti sono rappresentati da:

• **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006** – Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I, "Gestione dei rifiuti", della Parte Quarta titolata "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

• **D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008** – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

• **D.Lgs. n. 205 del 03/12/2010** – Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

• **Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/09/1982, n. 915** – "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 10/09/1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

• **D.Lgs. n. 99 del 27/01/92** "Utilizzo e spandimento in agricoltura di fanghi biologici";

• **Legge Ordinaria del Parlamento n. 70 del 25/01/1994** – "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

• **D.Lgs. n. 389 del 08/11/1997** – "Modificazioni ed integrazioni al D.Lgs n. 22 del 05/02/1997, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio";

• **D.Ministero Ambiente del 05/02/1998** – "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs 5/02/1997, n. 22";

• **D.M. n. 141 del 11/03/1998** – "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica";

• **D.M. n. 145 del 01/04/1998** – "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli art. 1, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997";

• **D.M. n. 148 del 01/04/1998** – "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997";

• **Prog. E.R. n. 1200 del 23/04/1998** – "Adozione del documento contenente "Indicazioni regionali sul D.Lgs 05/02/1997, n. 22 in materia di rifiuti" approvato dalla conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23/04/1998";

• **D.Ministero Ambiente n. 372 del 04/08/1998** – "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti";

• **Circolare dei MM dell'Ambiente e dell'Industria n. GAB/DEC/812/98 del 04/08/1998** – "Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal Decreto Ministeriale 1/04/1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1/04/1998, n. 148";

• **Legge n. 426 del 09/12/1998** – "Nuovi interventi in campo ambientale";

• **D.P.C.M. del 31/03/1999** – "Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999";

• **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 28/06/1999** – "Circolare recante chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto";

• **Direttiva 9 Aprile 2002** – "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti";

- **D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003** – “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- **D.G.R. n. 1991 del 13/10/2003** – “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;
- **D.M. n. 167 del 03/06/2004** – “Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti»”;
- **Comunicato regionale del 15/03/2005** “Disposizioni regionali in materia di gestione ed autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.M. del 03/08/2005** – “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- **D.G.R. n. 1801 del 07/11/2005** – “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** - Norme in materia ambientale;
- **D.M. n. 186 del 05/04/2006** - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

C.3. Suolo e sottosuolo

- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte quarta** – Norme in materia ambientale;
 - **D.M. del 14/01/2008** – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
 - **L.R. n. 19 del 30/10/2008** - Norme per la riduzione del rischio sismico;
 - **L.R. n. 23 del 30/11/2009** - Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
- Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (norme per la riduzione del rischio sismico).

C.4. Scarichi idrici

- **L.R. n. 7 del 29/01/1983** - "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 651 del 01/03/2000** – "Direttiva concernente primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11/05/1999 n. 152";
- **D.Lgs. n. 258 del 18/08/2000** – "Disposizioni correttive del D.Lgs n. 152/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, delle Legge n. 128/9";
- **D.G.R. Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003** – "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs n. 152/99 come modificato dal D.Lgs n. 258 del 18/08/02 recante disposizioni in materia di tutela delle acque da inquinamento";
- **D.G.R. n. 2230 del 10/11/2003** – "Integrazione e rettifiche alla deliberazione 9/6/2003, n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11/5/1999, n. 152 e successive modifiche, recante disposizioni in materia di tutela delle acque e dell'inquinamento";
- **D.C.R. n. 633 del 22/12/2004** – "Adozione del Piano regionale di tutela delle acque";
- **D.G.R. n. 286 del 14/02/2005** – "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- **Reg. R. n. 4 del 29/12/2005** – "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- **D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. parte terza** - Norme in materia ambientale;

C.5. Inquinamento acustico

- **Legge n. 447 del 26/10/1995** – "Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
- **D.P.C.M. del 01/03/1991** – "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- **D.P.C.M. del 14/11/97** – "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- **L.R. n. 15 del 09/05/01** – "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.G.R. n. 2053/01** – "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio";
- **D.G.R. n. 673/04** – "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- **D.C.C. n. 73 del 14/04/2009** – "Aggiornamento del piano di classificazione acustica comunale".